



CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2561

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto con il ministro della difesa

(LA RUSSA)

con il ministro dell'interno

(MARONI)

e con il ministro della giustizia

(ALFANO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

Presentato il 1° luglio 2009

Onorevoli Deputati!

Articolo 1. - *Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali.* La disposizione in esame contiene interventi diretti a potenziare il sistema degli ammortizzatori sociali e prevede l'istituzione del premio di occupazione.

In particolare, in considerazione dell'eccezionale periodo di crisi e in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, si consente alle imprese di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

La norma, inoltre, consente di ottenere la liquidazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al lavoratore - già percettore del trattamento di cassa

integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione dell'impresa, di procedura concorsuale o quando il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale - che ne faccia richiesta al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare un'auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti.

È stabilito che il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, debba dimettersi dall'impresa di appartenenza.

Articolo 2. - *Contenimento del costo delle commissioni bancarie.* A tutela dei risparmiatori la norma di cui al comma 1 dispone, a pena di nullità di ogni eventuale patto contrario, che la data di valuta per il beneficiario di tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare rispettivamente uno, uno o tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. La norma prevede che per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non possa mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. È stabilita la nullità di ogni patto contrario.

Il comma 2 prevede che al fine di rendere concreti i benefici derivanti dal divieto della

commissione di massimo scoperto, disposti dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può superare lo 0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

Il comma 3 prevede a favore del cliente un'ipotesi di risarcimento per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.

Articolo 3. - Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie. La norma reca misure dirette a promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia.

A tal fine, il comma 1 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia disposta l'adozione di specifiche misure che vincolino - per l'anno termico 2009-2010 - i soggetti (che nell'anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40 per cento del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in vendita il volume di gas - stabilito dalla norma - nel rispetto delle procedure concorrenziali, secondo le condizioni e le modalità determinate dalla predetta Autorità.

Si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, venga fissato il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas nelle procedure di cui al comma 1. La norma stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli adempimenti indicati dal presente articolo, i relativi provvedimenti saranno adottati, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 4. - Interventi urgenti per le reti dell'energia. La disposizione prevede che il Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individui gli interventi relativi alle reti di energia, da realizzare con capitale prevalentemente privato, per i quali, in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, sussistano particolari ragioni di urgenza, che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari prevedendo a tal fine la nomina di appositi Commissari.

Articolo 5. - Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari. Al fine di fornire impulsi positivi che facciano fronte all'attuale momento di crisi economica, si introduce una norma che dispone la detassazione

degli utili reinvestiti in determinati beni strumentali (classificati nella voce 28 ATECO) che, in base ai dati statistici, sostengono più di altri l'*export* di prodotti italiani all'estero, riprendendo strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2010, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento delle acquisizioni comprese nella divisione 28 della tabella ATECO (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca) di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007. Inoltre il medesimo comma dispone che tale esclusione vale per il periodo d'imposta 2010 e per quelli successivi, nel senso che l'agevolazione produce i suoi effetti soltanto in sede di saldo.

Per quanto riguarda le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, il comma 2 subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, per l'attuazione della direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

A fini antielusivi, il comma 3 dispone la revoca delle agevolazioni in parola qualora

l'imprenditore o il lavoratore autonomo ceda a terzi o destini i beni oggetto dell'investimento a finalità estranee all'attività prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

Articolo 6. - *Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa.* La norma dispone la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, al fine di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, sottoposti ad un rapido processo di obsolescenza, nonché di quelli che consentono un maggior risparmio energetico, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Articolo 7. - *Incremento della svalutazione fiscale dei crediti che entrano in sofferenza.* Si inserisce nel testo dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi il comma 3-bis, in tema di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

In particolare - per talune categorie di crediti segnatamente individuati e concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (dal 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)- il comma introdotto dispone:

l'aumento della misura percentuale della svalutazione fiscalmente deducibile e degli accantonamenti per rischi su crediti dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento;

la riduzione, da diciotto a nove, del numero di periodi d'imposta nei quali è possibile portare in deduzione l'importo delle svalutazioni che eccedono i limiti annuali di deduzione.

I crediti per i quali è possibile fruire della svalutazione nella misura dello 0,50 per cento sono quelli non assistiti da garanzia o misure agevolative prestate dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

L'eccedenza della svalutazione di periodo rispetto alla misura deducibile in ciascun esercizio, formatasi a decorrere dall'esercizio di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, è deducibile in quote costanti negli esercizi successivi fino al nono esercizio successivo a quello in cui si è formata. In sintesi - con riferimento all'applicazione dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi da parte degli enti creditizi e finanziari - si creano due categorie di crediti:

quelli concessi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2009, che rientrano nella previsione del comma 3-bis;

gli altri, per i quali si continuano ad applicare le disposizioni del comma 3.

Le due categorie di crediti in questione devono considerarsi autonome anche in relazione alla determinazione dell'importo sul quale si calcola la svalutazione di periodo. In altri termini, si assume, separatamente per ciascuna categoria, il «valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio» e al netto delle rispettive rivalutazioni.

Infine, la modifica al comma 5 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi estende ai crediti di cui al comma 3-bis il regime fiscale della perdite già previsto per i crediti di cui al comma 3.

Il comma 2 dispone che per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la disciplina introdotta con la norma in commento si applica ai crediti erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Con il comma 3, infine, si affidano all'Agenzia delle entrate compiti di controllo mirati alla

corretta applicazione delle disposizioni in commento, prevedendo altresì, per i casi di violazione, l'applicazione di sanzioni nella misura massima.

Articolo 8. *Sistema «export banca».* La norma dispone la creazione di un sistema «*export banca*».

In particolare, stabilisce che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano autorizzate e disciplinate le attività della Cassa depositi e prestiti Spa al servizio di SACE Spa dirette a dare vita al predetto sistema.

A tal fine, include le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, qualora assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa, tra quelle di interesse pubblico che possono essere attive dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Articolo 9. - *Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.* Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, la norma prevede, per le pubbliche amministrazioni individuate nell'apposito elenco ISTAT, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto della disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Con riferimento alle predette pubbliche amministrazioni è previsto l'obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Alla violazione di tale dovere consegue la responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario.

Le disposizioni predette non trovano applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.

La funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, e agli organi interni di revisione e di controllo, con riferimento agli enti ed organismi pubblici non territoriali.

Il comma 1, lettera *b)*, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venga accertato l'ammontare dei crediti per somministrazioni, forniture ed appalti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e iscritti nel conto dei residui passivi del

bilancio dello Stato per l'anno 2009 e in essere alla data di pubblicazione del decreto.

Articolo 10. - *Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali.* L'articolo in commento mira a rendere più rigoroso e a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi [lettera *a)*] e, corrispondentemente, per incrementare la liquidità delle imprese [lettera *b)*].

In particolare, alla lettera *a)*, con l'inserimento, ad opera del numero 1), di un nuovo periodo nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene fissato un principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta. Ciò consente all'amministrazione finanziaria un riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Inoltre, per coordinare la disciplina riguardante la dichiarazione annuale IVA con la disposizione introdotta dal numero 1) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il numero 2) introduce alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In particolare la lettera *a*) del comma 2) inserisce un nuovo periodo nell'articolo 3, comma 1, del citato regolamento, che riconosce ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata la possibilità di non comprendere nella stessa la dichiarazione annuale IVA nell'ipotesi in cui il credito da questa risultante venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per tali contribuenti di richiedere il rimborso del credito IVA annuale eccedente e di utilizzare lo stesso in compensazione anche dopo la dichiarazione unificata presentata nei tempi e nei modi previsti per legge.

Con la lettera *b*) del medesimo numero 2) viene modificato il comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

In particolare, al fine di consentire agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'acquisizione in tempi rapidi del modello riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente all'apertura della procedura concorsuale (modello IVA 74-*bis*), viene individuato il canale telematico quale unica modalità di presentazione dello stesso.

La lettera *c*) introduce nell'articolo 8-*bis* del medesimo regolamento alcune modifiche di carattere formale e la traduzione in 25.000 euro dei 50 milioni di lire riferiti alla soglia di volume d'affari realizzato nel periodo di riferimento dalle persone fisiche compresa e al di sotto della quale sono esonerate dall'obbligo della comunicazione dati IVA.

In considerazione della modifica apportata all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al fine di limitare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita IVA, con la lettera *d*) viene inserito un nuovo periodo al comma 2 del predetto articolo 8-*bis*, che prevede l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA per quei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il mese di febbraio.

Per un controllo più incisivo sulla spettanza del credito IVA annuale chiesto a rimborso, a fronte degli interventi sull'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il numero 3) vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, tenuto conto che la richiesta di rimborso del credito IVA annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale, con il comma 3 sono soppressi l'ottavo e il nono periodo

del primo comma del citato articolo 38-*bis* che prevedono, invece, che il predetto rimborso sia richiesto mediante un'apposita dichiarazione (modello VR) da presentare al competente agente della riscossione e che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal medesimo articolo 38-*bis*.

Inoltre, è previsto che le circostanze che comportano il recupero delle somme indebitamente rimborsate (sesto comma) producano effetto anche con riferimento alle compensazioni.

Con il numero 4), al fine di consentire il necessario adeguamento dei sistemi informativi alle nuove procedure ed evitare disagi ai contribuenti, è previsto che fino all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al numero 3), lettera *a*), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Con lo stesso provvedimento, infatti, sarà individuata la data a decorrere dalla quale il rimborso del credito IVA annuale dovrà essere richiesto direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge con la conseguente soppressione del modello VR.

Con il numero 5), analogamente a quanto previsto per la compensazione del credito IVA annuale, viene disposto, anche con riferimento ai crediti IVA infrannuali, che il relativo utilizzo può avvenire solo successivamente alla presentazione dell'apposita istanza (modello IVA TR) di cui all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre

1999, n. 542.

Attraverso il numero 6) viene modificato l'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di prevedere che i soggetti che intendono effettuare la compensazione per importi superiori a 10.000 euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

La disposizione introdotta con il numero 7) prevede un obbligo in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui. Tale obbligo consiste nel dover richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il visto deve essere apposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro). Ciò al fine di garantire, mediante l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e amministrazione finanziaria, un preventivo controllo circa la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni dai quali emergono crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro in tutte le ipotesi in cui il contribuente intende utilizzare in compensazione tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il rilascio del visto di conformità richiamato nella disposizione implica, infatti, oltre che l'effettuazione di riscontri circa la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, detrazioni, scomputo delle ritenute d'acconto e crediti d'imposta, anche la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie anche ai fini dell'IVA, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per i contribuenti sottoposti al controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile la dichiarazione può essere, in alternativa, sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

L'infedele attestazione dell'effettuazione dei controlli è sanzionata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 241 del 1997 (relativa ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele).

Con la modifica apportata dal numero 8) all'articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, si esclude la possibilità di definizione agevolata per le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 in esame consente di modificare - a decorrere dal 1° gennaio 2010 - il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in lire 1 miliardo per ciascun anno solare) fino a 700.000 euro.

Articolo 11. - *Analisi e studi economico-sociali*. È prevista l'integrazione dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di costituire un sistema unitario, quale base di riferimento essenziale per lo svolgimento di studi mirati all'elaborazione di politiche economiche e sociali. Il processo di integrazione assicurerà, in particolare, il conseguimento di dati macronumerici; laddove, invece, detto processo dovesse presupporre l'elaborazione di dati rilevanti dal punto di vista personale, non mancheranno evidentemente le amministrazioni delle entrate e della previdenza sociale di rispettare, nell'attuazione del processo integrativo, la vigente normativa in materia di trattamento di dati personali e sensibili. Le modalità di utilizzo integrato dei sistemi informativi, nella parte eventualmente concernente dati personali, saranno definite sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 12. - *Contrasto ai paradisi fiscali*. La norma interviene in attuazione delle intese raggiunte tra gli Stati dell'OCSE, mediante disposizioni volte a contrastare l'elusione e l'evasione internazionali.

Al comma 2 la norma introduce una presunzione relativa, per la quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, in Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, sono considerate costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

La previsione normativa è volta a contrastare comportamenti che tramite l'illecita esportazione di capitali verso paradisi fiscali ostacolano l'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria di forme particolarmente insidiose di evasione fiscale.

La previsione introduce altresì un inasprimento delle sanzioni tributarie in considerazione della particolare gravità del fenomeno che si intende contrastare.

Al fine di assicurare adeguate azioni di prevenzione e di repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, è prevista l'istituzione da parte dell'Agenzia delle entrate di apposite strutture operative dedicate all'azione di contrasto.

Tali strutture verranno dotate di articolazioni anche all'estero, per l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione dei predetti fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale per l'azione di recupero dell'evasione fiscale attuata mediante delocalizzazione all'estero di attività economiche e finanziarie.

Articolo 13. - *Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali*. La disposizione è finalizzata ad evitare indebiti arbitraggi fiscali e, a tal fine, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 è volta ad affermare, ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva, l'effettivo radicamento economico del soggetto estero nel territorio di insediamento, mediante attività che abbiano sbocco nel mercato di riferimento. Nel caso di attività bancarie, finanziarie e assicurative, si prevede

che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi della società controllata estera derivi da operazioni effettuate nel predetto mercato.

Con la lettera *b)* si esclude la possibilità di disapplicare la disciplina delle CFC (*Controlled Foreign Companies*) qualora i proventi della società o ente estero controllato, per oltre il 50 per cento, derivino da una o più delle seguenti fonti:

gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;

cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

prestazioni di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Si tratta, in sintesi, di «*passive income*» e di proventi da attività infragruppo.

In adesione all'invito formulato dalla Commissione europea agli Stati membri di «rivedere le loro norme antielusione» (COM(2007)785def del 10 dicembre 2007), con riferimento a soggetti che si avvalgono in altri Stati di costruzioni di puro artificio, la lettera *c)* estende la disciplina delle CFC a soggetti controllati che risultino residenti in Stati o territori non compresi nell'attuale *black list*, qualora gli stessi beneficino di una tassazione particolarmente privilegiata e sempre che abbiano

conseguito prevalentemente *passive income* o proventi da attività infragruppo. Coerentemente con il principio comunitario di proporzionalità, la norma si riferisce solo alle società o enti esteri che versano nelle citate condizioni. Il riferimento alla «tassazione inferiore» si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non all'aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.

Con l'intervento in esame si viene così ad estendere - al pari di quanto riscontrabile in altri Paesi europei - l'applicazione della normativa delle CFC a tutti gli insediamenti che siano espressione di fenomeni elusivi, indipendentemente dallo Stato o territorio di residenza.

Al contribuente è comunque rimessa la possibilità di dimostrare, mediante la procedura di interpello, che la società controllata non rappresenti una «costruzione di puro artificio».

La lettera *d*), infine, interviene sulla disciplina delle società «collegate» di cui all'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi al fine di escludere, nei confronti delle stesse, l'applicabilità delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento nell'articolo 167, comma 9, del medesimo testo unico.

Articolo 14. - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti. La norma assoggetta ad imposizione sostitutiva le componenti iscritte in bilancio originate dalle valutazioni al cambio di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi detenute nell'ambito dell'impresa, con esclusione ovviamente di quelle detenute per conto terzi.

In tale contesto, la valutazione di queste poste ai corsi di fine esercizio rappresenta non già un evento valutativo, bensì, sostanzialmente, una fattispecie di carattere realizzativo idonea a generare un presupposto impositivo.

Quanto alle modalità di tassazione, la disposizione del comma 1 prevede espressamente che le predette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

Come disposto dal comma 2, le disposizioni illustrate trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto. Per tale periodo d'imposta, il versamento dell'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti

dal bilancio relativo al periodo d'imposta precedente, a titolo di acconto, deve essere effettuato entro il termine di scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento in esame. In alternativa il contribuente può scegliere di versare entro la predetta data il 50 per cento dell'imposta e la restante quota in due rate di pari importo entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo all'anno d'imposta 2009.

Il comma 3, infine, specifica che l'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti, da imputare a conto economico dell'esercizio e il cui pagamento vale ai fini del riconoscimento fiscale dei plusvalori tassati, non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e rinvia alle ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi per la disciplina dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione e del contenzioso.

Articolo 15. - Potenziamento della riscossione.

Comma 1. Semplificazione della disciplina concernente le verifiche reddituali per il mantenimento di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Si dispone l'obbligo, per le amministrazioni che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, i dati in loro possesso, al fine di consentire la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche.

Comma 2. Pignoramento presso terzi e obbligo di ritenuta sulle somme liquidate dal terzo.

Con l'intervento sul testo dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di adempimenti del sostituto di imposta in ipotesi di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso soggetti terzi, si specifica che la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal terzo esecutato.

Al fine di semplificare l'adempimento del sostituto si stabilisce che la ritenuta è effettuata nella percentuale del 20 per cento. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere stabilite le modalità con le quali il terzo esecutato deve assolvere gli adempimenti dichiarativi e deve comunicare al soggetto debitore (ad esempio datore di lavoro, ente pensionistico, committente) le ritenute effettuate al fine di consentire a questi di effettuare il conguaglio.

La finalità della norma è di porre fine all'annosa disputa fra datori di lavoro e istituti bancari, debitori dei primi, in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (erogante o terzo esecutato) nonché della misura in cui tale prelievo deve essere operato.

La proposta ha effetti positivi sul gettito in quanto evita che, in considerazione della attuale incertezza applicativa, i redditi erogati non siano assoggettati a ritenuta da parte del sostituto ed eventualmente ad imposta da parte del percettore.

Il testo coordinato sarebbe il seguente: «15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

Commi 3, 4 e 5. Termine per le notifiche delle cartelle di pagamento.

La disposizione rimodula il termine (ridotto con la legge finanziaria 2008 da undici a cinque mesi) entro il quale l'agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento per non incorrere nel rischio del diniego del diritto al discarico in caso di inesigibilità. Ciò al fine di realizzare un corretto equilibrio tra le esigenze operative degli stessi agenti della riscossione e quelle degli enti creditori.

Va, infatti, considerato che gli agenti della riscossione provvedono annualmente alla notifica di un numero elevatissimo di cartelle di pagamento, stimabile in circa 17 milioni. Circa il 60/70 per cento di queste viene notificato al primo tentativo, per il quale cinque mesi dalla consegna del ruolo risultano sufficienti.

Per il perfezionamento della notifica della residua percentuale gli agenti della riscossione devono, però, procedere ad una laboriosa attività di controllo della qualità dei dati prima di effettuare un secondo tentativo di notifica. Ciò al fine di individuare con assoluta precisione il luogo in cui la notifica deve essere perfezionata evitando l'insorgere di successivi defatiganti contenziosi con i debitori.

L'esecuzione di tali adempimenti determina la necessità di mettere a disposizione delle società di riscossione un congruo periodo di tempo.

Per effetto dei processi di riorganizzazione interni al Gruppo Equitalia, il termine massimo di cui l'agente può disporre viene fissato in nove mesi in luogo degli attuali undici.

Comma 6. Adeguamento alle risultanze degli studi di settore ai fini dell'IVA. Rateizzabilità dei pagamenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 195,

prevede che «l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (...) effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito».

La disposizione, che in relazione ai termini entro i quali deve essere effettuato il versamento dell'IVA derivante da adeguamento agli studi di settore effettua un rinvio ai termini previsti per il versamento «a saldo» dell'imposta sul reddito, ha comportato l'esclusione della rateizzabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in materia di pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 20 e, comunque, entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione).

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi globale in atto e dei conseguenti effetti negativi che le difficoltà finanziarie delle imprese hanno in relazione all'obbligo dell'esborso finanziario, in unica soluzione, legato all'adeguamento IVA alle risultanze degli studi di settore, la disposizione garantisce l'applicabilità delle regole dettate per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte anche alla maggiore imposta sul valore aggiunto derivante dall'adeguamento.

Tale disposizione risponde alla duplice finalità di tenere conto della situazione di crisi congiunturale in atto e delle difficoltà finanziarie delle imprese e di indurre tali contribuenti ad una maggiore propensione all'adempimento spontaneo degli specifici obblighi di versamento.

Commi 7 e 8. Sostituzione della firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto.

La norma è finalizzata ad assicurare la validità degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi erariali prodotti da sistemi informativi automatizzati in tutte le ipotesi in cui, costituendo la sottoscrizione autografa, per norma, requisito per la validità degli stessi, quest'ultima sia sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Sulla validità degli atti e provvedimenti amministrativi in generale, recanti la sottoscrizione autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità consolidata si è espressa nel senso che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nei contesti documentativi degli stessi consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, così come è confermato dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 3.

Tale disposizione, infatti, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.

Pur non costituendo tale sottoscrizione, in via generale, per gli atti amministrativi, requisito essenziale per la relativa validità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'autografia della sottoscrizione costituisce, invece, requisito per la validità dell'atto amministrativo nel caso in cui le norme positive la prevedano espressamente.

La norma è, pertanto, finalizzata ad assicurare, in presenza della dicitura «firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993» sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati, la validità degli stessi in tutte le ipotesi in cui le norme che recano la disciplina dei singoli tributi prevedano la sottoscrizione quale requisito essenziale.

L'intervento è, peraltro, in linea con quello operato dal legislatore del 1995 relativamente agli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi locali e regionali (articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995).

Articolo 16. - *Flussi finanziari*. La norma contiene disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del decreto in esame.

Inoltre, il comma 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dal decreto e non utilizzate a copertura degli oneri connessi allo stesso, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

Articolo 17. - *Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti*. La disposizione di cui al comma 1, in materia di «taglia enti», provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

Inoltre la disposizione del comma 2 provvede a differire al 31 ottobre 2009 il termine per l'adozione dei regolamenti per il riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.

Tra i principi e criteri direttivi vengono anche introdotti la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e il contenimento delle spese relative alla logistica e al funzionamento nonché la riduzione, da parte delle amministrazioni vigilanti, del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche

del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

Si prevede, altresì, l'assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante, sulla base dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa, di obiettivi relativi ai risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, al fine di pervenire ad un miglioramento dell'indebitamento netto come stabilito nella legge finanziaria 2007.

A tale fine le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, devono adottare interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei suddetti risparmi.

Nel prevedere che fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del presente articolo non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, vengono escluse da tale divieto le assunzioni dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle università e degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Con specifico riferimento alle disposizioni concernenti le funzioni della Corte dei conti, la norma prevede che la Corte eserciti il controllo sugli atti e contratti per incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche.

Viene previsto, in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il Presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza.

Infine, la norma autorizza - nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministro

dell'economia e delle finanze diretto all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali possono concludere - le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari.

Si prevede che tale ristrutturazione debba essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con supporto del beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 18. - *Tesoreria statale.* La disposizione prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (di natura non regolamentare) siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

Si prevede, inoltre, che, sempre con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, possa essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti potrà essere stabilito l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla giacenza affluente su tali conti correnti, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato.

Con la stessa tipologia di provvedimenti potranno essere stabiliti i criteri per l'integrazione

dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato e altre modalità tecniche attuative.

Con separati decreti, analoghi ai precedenti, le misure sopra accennate possono essere estese alle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, fatta esclusione per gli enti previdenziali di diritto privato, le regioni, le province autonome, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali e quelli camerati.

Articolo 19. - *Società pubbliche.* Il comma 1 prevede l'applicazione anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti o che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale o, ancora, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, delle disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

È previsto, inoltre, per le società in questione, l'adeguamento delle politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 2 prevede che la delibera di autorizzazione all'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

È inoltre disposto che la cessione a terzi di società e partecipazioni vietate, da parte delle amministrazioni controllanti, avvenga entro il 30 settembre 2009.

Al comma 3 si prevede che il rimborso delle obbligazioni Alitalia sia pari al 70,97 per cento del valore nominale.

Si introduce, inoltre, la possibilità anche per gli azionisti di ottenere un rimborso dei titoli Alitalia, per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, nel limite di 50.000 euro per ciascun azionista.

Il termine entro il quale presentare richiesta di rimborso è prorogato al 31 agosto 2009.

A tali operazioni non si applicano le norme previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti le offerte pubbliche di acquisto o di scambio e gli obblighi di comunicazioni e informazioni societarie.

Al comma 5 si prevede che le amministrazioni statali possano affidare la gestione di fondi o

interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate, nel rispetto della normativa comunitaria.

Al comma 6 si fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 2497 (Responsabilità in materia di direzione e coordinamento di società) del codice civile, nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Ai commi 7 e 8 in luogo della riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche, previste dalla legge finanziaria 2008, si prevede che l'organo di amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci, possa attribuire deleghe operative al presidente, nonché delegare proprie attribuzioni a un solo componente, determinando in concreto il contenuto delle deleghe e i relativi compensi.

Articolo 20. - *Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.* Il comma 1 introduce la partecipazione di un medico dell'INPS quale componente effettivo delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

Al comma 2 si prevede che sia l'INPS ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,

handicap e disabilità, prevedendo altresì al comma 3 che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS.

Il comma 4 rimanda ad un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

Articolo 21. - *Rilascio di concessioni in materia di giochi.* La norma in commento conferisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di avviare le attività necessarie alla realizzazione di una nuova procedura di selezione per la raccolta e la gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, atteso l'approssimarsi della scadenza della concessione in corso.

L'articolato prosegue con l'individuazione dei principali criteri cui dovrà essere ispirato il bando di gara e la conseguente nuova convenzione di concessione. Più in particolare, la norma introduce la possibilità, da parte di più soggetti, di vedersi attribuita la concessione per l'esercizio del medesimo gioco, all'esito di una procedura di selezione aperta, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il sistema di aggiudicazione ha a riferimento principale quello della «offerta economicamente più vantaggiosa», da valutare principalmente in ragione dell'offerta al pagamento di una somma, a titolo di *una tantum*, individuata attraverso il sistema del rialzo, rispetto ad una base d'asta di partenza che sia in grado di assicurare maggiori entrate, in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010.

La disposizione contiene, inoltre, una serie di criteri per la redazione del relativo bando in funzione di perseguire i preminenti interessi pubblici della sicurezza del gioco, dell'efficacia ed efficienza del sistema organizzativo, specie quello connesso al pagamento delle vincite e relativo sistema dei flussi finanziari, quello connesso ad un effettivo controllo del *pay-out*, nonché quello della capillarità ed efficienza della rete distributiva.

Articolo 22. - *Settore sanitario*. L'articolo contiene una serie di misure volte a modificare il portato normativo dell'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, avente ad oggetto la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria.

In prima analisi viene fissato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica intesa tra Stato e regioni province autonome, cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale (SSN) a carico del bilancio dello Stato, previo raggiungimento dei programmati obiettivi di riorganizzazione delle strutture sanitarie e di contenimento dei costi del relativo settore (termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2008).

Si prevede, in secondo luogo, di spostare al 15 settembre 2009 il termine ultimo di stipula dell'intesa, pena l'emanazione di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la fissazione di *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, utili a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Al fine di tutelare i LEA (livelli essenziali di assistenza) ed assicurare il riequilibrio economico-finanziario, anche attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e il contenimento dei costi del servizio sanitario, è disposta la diffida del Governo alla regione Calabria di predisporre entro settanta giorni un piano di rientro, e di provvedere alle misure di

riduzione del disavanzo di gestione *ex ante* accertato.

In caso di inerzia o di valutazione negativa del piano predisposto dalla regione, con delibera del Consiglio dei Ministri si provvede alla nomina di un commissario *ad acta*, deputato alla predisposizione e all'attuazione di un piano triennale di rientro dai disavanzi.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, si prevede che in sede di verifica sull'attuazione dei piani di rientro, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possano partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti.

L'articolo prevede inoltre l'istituzione, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro.

L'articolo prevede infine la necessaria audizione della CONSIP da parte del Tavolo di verifica in sede di valutazione degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi.

Articolo 23. - *Proroga di termini*. Il comma 1 contiene misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Il 30 giugno prossimo è prevista la scadenza del termine della proroga dell'esecuzione degli sfratti per particolari categorie sociali previsto dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Pertanto la disposizione proroga al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti.

Il comma 2 reca disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.

Il comma in esame si rende necessario al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire ad una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.

L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza poiché, in assenza di tale intervento, sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della legge n. 21 del 1992, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale.

Il comma 3 prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione in esame intende differire il termine fissato dal citato articolo 41, il quale prevede che le autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 possano essere concesse entro la scadenza del 30 giugno 2009.

La proroga del termine è necessaria per la Polizia di Stato in quanto - fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi nel 2007 - è ancora in corso il procedimento relativo alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione ad assumere.

È autorizzata, inoltre, la proroga delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e del concorso pubblico per

esami a 28 posti di direttore antincendi (posizione C2). La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto. In concreto, vi è il rischio, una volta superato tale termine, di non avere più graduatorie a cui attingere ed è pertanto necessario evitare, nell'ottica di un maggior risparmio, di ricorrere a nuove procedure concorsuali.

Il comma 5 prevede la proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Il comma 6 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

Il comma 7 proroga a non oltre il 31 dicembre 2009 la possibilità per i consulenti finanziari non iscritti all'albo (ancora da istituire) di continuare ad esercitare l'attività di intermediazione.

Il comma 9 proroga i termini per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.

Il comma 10 autorizza la proroga al 30 settembre 2009 dei rapporti in essere dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) per la gestione degli impianti idrici nelle regioni Puglia e Basilicata. In particolare, riguarda il potere, autorizzato *ex lege*, del Commissario straordinario dell'EIPLI di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti. Infatti, a causa della scarsezza delle risorse finanziarie, solo l'8 giugno ultimo scorso, con decreto del Commissario straordinario n. 922, sono state avviate le procedure di gara volte all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione e si ritiene che le stesse procedure possano essere concluse entro la scadenza della proroga richiesta. Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 11 dispone la proroga dei termini per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, prevede che i produttori di tali prodotti possano immetterli sul mercato solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei produttori, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (18 giugno 2009). Il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi, rendendo opportuna la proroga del termine utile.

Il comma 12 proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti

attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice, che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Al fine di andare incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, al comma 14 è disposta la proroga dei termini indicati negli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto il mancato rispetto del termine comporterebbe la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare.

La norma prevede, altresì, che la richiesta di cui all'articolo 191, comma 2, e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, debbano essere accompagnate unicamente dall'autocertificazione

da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, e che pertanto non sia necessario allegare alcuna documentazione giustificativa.

Viene poi disposta (comma 15) la proroga per il rinnovo degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Abruzzo, in relazione alla forte integrazione dell'economia regionale e alla necessità che tutto il sistema camerale abruzzese sia concentrato nei prossimi mesi nelle attività di sostegno alla ripresa dell'economia nell'intera regione e alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, senza essere «distratto» dai problemi di rapporti interassociativi connessi ad una procedura di rinnovo degli organi camerali che si presenta complessa più per aspetti che concernono le relazioni fra soggetti associativi e rappresentativi che per aspetti amministrativi.

Il comma 16 rinvia l'entrata in vigore delle disposizioni sull'azione collettiva risarcitoria contenute nei commi da 445 a 449 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo volto a rendere meglio applicabile tale strumento di tutela risarcitoria degli interessi collettivi.

Articolo 24. - *Proroga missioni di pace.* La prima parte dell'articolo disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Nell'ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana ha individuato il proprio principale obiettivo negli interventi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione residente nelle aree e nei territori coinvolti in eventi bellici e dei rifugiati.

Particolare attenzione è, pertanto, attribuita alla realizzazione di programmi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, la salute, il ripristino della funzionalità delle infrastrutture di base, anche al fine di assicurare l'accesso alle risorse idriche, la riabilitazione delle strutture sanitarie ed il consolidamento delle iniziative a sostegno dell'economia, con particolare riguardo al settore della piccola e media imprenditoria.

Per quanto concerne gli interventi di cooperazione, essi sono destinati al consolidamento degli interventi già avviati ed alla realizzazione di nuove iniziative in Afghanistan con particolare riguardo a quelli finalizzati all'ammodernamento del sistema giudiziario afgano, a quelli di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, inclusi i rifugiati, a quelli da realizzarsi nel settore della sanità e dell'approvvigionamento idrico, nonché al programma di sostegno alla *governance* locale nella Provincia di Herat.

Il programma di intervento nel Paese prevede, altresì, la realizzazione di iniziative sul canale dell'emergenza finalizzate alla sicurezza alimentare, alla salute e al sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Si stabilisce, inoltre, l'avvio di iniziative di cooperazione in Pakistan nelle aree e nei territori di confine con l'Afghanistan per il consolidamento delle istituzioni e per contribuire all'assistenza alla popolazione locale.

Per quanto riguarda l'Iraq, si prevede di consolidare gli interventi già avviati sia sul canale bilaterale sia su quello multilaterale, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, delle piccole e medie imprese, della formazione professionale e dell'assistenza ai rifugiati nei Paesi limitrofi; inoltre si considerano prioritari gli interventi destinati a contribuire al rafforzamento istituzionale e al miglioramento dei servizi sanitari.

In Sudan l'impegno italiano è finalizzato a contribuire al sostegno degli accordi di pace tra il Nord e il Sud del Paese, nonché a quello della pacificazione in Darfur, anche attraverso lo strumento

multilaterale, mediante la partecipazione finanziaria agli appelli consolidati delle Nazioni Unite; inoltre le azioni italiane sono finalizzate alla realizzazione di attività che recano immediato beneficio alle popolazioni locali, quali l'assistenza a rifugiati e sfollati, la sicurezza alimentare, la sanità.

Per quel che concerne la Somalia, l'Italia ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell'ambito del *Work Plan* delle Nazioni Unite, volte a dare sostegno alle popolazioni vittime della crisi politica e umanitaria, rafforzando gli interventi a sostegno dell'assistenza alimentare, con particolare riguardo alle necessità primarie degli sfollati.

Infine, per quanto riguarda il Libano, gli interventi saranno destinati al settore socio-sanitario, a quello rurale ed a quello ambientale; in relazione al canale dell'emergenza, si prevede di dare priorità al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

L'impegno italiano è, inoltre, destinato a contribuire al funzionamento del Tribunale speciale istituito dalle Nazioni Unite per il Libano ed al sostegno di più ampi processi di pacificazione e di stabilizzazione in altri Paesi ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, tramite la partecipazione finanziaria ai *Trust Fund* della Nato.

Unitamente all'impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si prevede di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea, nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESD, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Infine si prevede l'erogazione del contributo italiano per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana in Somalia, in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo.

In particolare, il comma 1 dispone il finanziamento - ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2008 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 - per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia, Sudan e Pakistan, nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario».

I commi da 2 a 10 prevedono:

la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano;

disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti;

la disposizione per consentire l'impegno nell'esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, considerato il livello di

rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre.

Si prevede, inoltre, che per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni dei territori in cui si svolgono le missioni internazionali, i comandanti dei contingenti militari possano disporre interventi urgenti o acquisti e lavori utilizzando risorse messe a disposizione da amministrazioni pubbliche diverse dalla Difesa. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare, analoga a quella già svolta dai comandanti dei contingenti in ragione dei finanziamenti di volta in volta apprestati da specifiche disposizioni dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008), intesa a sostenere progetti di ricostruzione, operazioni di assistenza umanitaria, assistenza sanitaria

e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità. Sotto il profilo procedimentale, è prevista la stipula di specifici accordi con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previamente autorizzata dal Capo di stato maggiore della difesa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per la gestione delle risorse si applicano le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede aperture di credito a favore di un funzionario delegato, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa), che individua tale funzionario delegato nel capo del servizio amministrativo dell'organismo della Difesa incaricato della realizzazione degli interventi.

Una seconda parte dell'articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Le relative disposizioni disciplinano gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia sul canale bilaterale sia su quello multilaterale, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea. Sono, inoltre, previste disposizioni per la realizzazione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli operatori italiani presenti nei territori bellici e in quelli ad elevato rischio, nonché per la partecipazione di funzionari italiani alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.

Si autorizza la spesa per la prosecuzione, fino al 31 ottobre 2009, della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene svolte nell'ambito della NATO *Training Mission Iraq* (NTM-I).

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione Europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX, di cui all'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio del 7 marzo 2005, prorogata, fino al 30 giugno 2010, dall'azione comune 2009/475/PESC del Consiglio dell'11 giugno 2009. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Riguardo al corso, è previsto che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

La terza parte dell'articolo detta le disposizioni specificamente riferite alla partecipazione italiana alla missione internazionale in Pakistan ed in Afghanistan - nell'ambito degli obiettivi e

delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area - diretta a fronteggiare la grave situazione economica, sociale e umanitaria lì in atto ed i conseguenti rischi per la stabilità del Paese e per la popolazione civile. La missione intende fornire sostegno nello svolgimento delle attività prioritarie, negli ambiti del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e dell'assistenza alla popolazione, in coerenza con gli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e, in particolare, nella Conferenza dei donatori dell'area. Le

attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con i Governi locali e destinate, tra l'altro, al sostegno al settore sanitario, al sostegno istituzionale e tecnico, al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra Pakistan ed Afghanistan, al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. Per l'organizzazione della missione è necessario allocare alcune risorse finanziarie aggiuntive, mentre per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché parte delle somme indicate dal presente decreto-legge per le missioni di carattere umanitario. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite le modalità di organizzazione e di svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo, nonché l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura (*Task Force*), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, accompagnata dalla istituzione di un comitato di controllo.

Sono poi previste disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In particolare si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. La missione ISAF, a guida NATO ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. La missione EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio del 30 maggio 2007, modificata dall'azione comune 2007/733/PESC del Consiglio del 13 novembre 2007, della durata di tre anni, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli *standard* internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito della missione ISAF, il contingente italiano è schierato, in maggioranza, a Herat nella regione ovest e, per la restante parte, a Kabul, con compiti che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità. Nell'ambito delle attività svolte dal contingente militare, si evidenziano quelle di formazione e addestramento destinate a rendere autonoma l'*Afghan National Army* (ANA). In tale quadro si inseriscono le iniziative volte ad offrire sostegno logistico al personale appartenente alle *Afghan National Security Forces* impiegato nelle attività di addestramento svolte dal contingente militare italiano. Parimenti, nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP). L'autorizzazione di spesa comprende lo schieramento di velivoli da ricognizione con relativo supporto logistico e di personale, già autorizzato dai precedenti provvedimenti di proroga per assicurare al contingente nazionale un maggior livello di sicurezza e protezione, l'incremento di personale e il rafforzamento delle unità aeree in occasione delle elezioni presidenziali che si terranno nel prossimo mese di agosto, l'incremento

del contingente dei carabinieri per le attività addestrative dell'ANCOP.

Inoltre, si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella *UNIFIL Maritime Task Force*, in coerenza con la proroga del mandato disposta fino al 31 agosto 2009 dalla risoluzione 1832 (2008) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 27 agosto 2008. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata *Active Endeavour*. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1368 del 12 settembre 2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e n. 1390 del 16 gennaio 2002, la missione, svolta da forze navali, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare a missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 luglio 2004, confermata, fino al 20 novembre 2009, dalla risoluzione 1845 (2008) del 20 novembre 2008 - ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

L'articolo autorizza, altresì, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata voluta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla *West Bank* e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio del 12 dicembre 2005, prorogata fino al 24 novembre 2009

dall'azione comune 2008/862/PESC del 10 novembre 2008. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico; è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, denominata *United Nations/African Union Mission In Darfur* (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007, il cui mandato è stato prorogato fino al 31 luglio 2009 dalla risoluzione 1828 (2008) adottata il 31 luglio 2008. La missione è autorizzata ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria. La disposizione prevede, altresì, la proroga, fino al 31 ottobre 2009, del termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, relativo all'autorizzazione di spesa per la partecipazione alla missione UNAMID nel primo semestre 2009. Tale proroga consente che le spese contemplate dalla relativa autorizzazione, riguardanti il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri, possano essere effettuate oltre il primo semestre 2009.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO. La missione, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, prorogata fino al 30 giugno 2010 dall'azione comune 2009/466/PESC del 15 giugno 2009, ha il compito di condurre attività di consulenza, assistenza e controllo per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione, schierata a Kinshasa, Goma e Bakavu, fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSR) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto. Il contributo italiano alla missione è costituito dalla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui alla risoluzione 1642 (2005) adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005, prorogata fino al 15 dicembre 2009 dalla risoluzione 1873 (2009) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 maggio 2009. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella *Buffer Zone*.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale, mezzi e materiali delle Forze armate alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio del 15 settembre 2008. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti

con riguardo al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tblisi l'8 settembre ultimo scorso grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia. L'autorizzazione di spesa comprende gli oneri riferiti al trattamento di missione del personale e al funzionamento degli strumenti di telecomunicazione messi a disposizione della missione.

Si autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata *Atalanta*, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008. L'operazione militare, della durata di dodici mesi a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, del 1982 (ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il mandato prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata, requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni. Al riguardo, è intervenuta la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del

trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea e dei beni sequestrati, ai fini dell'esercizio della giurisdizione da parte di tale Stato. La disposizione in esame prevede, altresì, la spesa per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria. L'operazione prevede l'impiego di un dispositivo *Joint Combined* per almeno un anno a partire dal 1° luglio 2009. Il contributo italiano consiste nell'impiego di una unità navale della classe *Maestrale*.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

È autorizzata la spesa per la cessione a titolo gratuito di materiali per l'allestimento di un campo tende (tende modulari a struttura pneumatica, relativi sistemi di climatizzazione, cucine da campo) a favore delle Forze armate afgane e di dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro *status* del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007, prorogata fino al 28 febbraio 2010 dall'azione comune 2009/132/PESC del 16 febbraio 2009.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata *European Union Police Mission* (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, il cui mandato è stato riconfigurato e prorogato fino al 31 dicembre 2009 dall'azione comune 2007/749/PESC del 19 novembre 2007, si prefigge, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, di costruire in Bosnia-Erzegovina, attraverso il sostegno, il controllo e le ispezioni, un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico, destinato in particolare a operare secondo gli impegni assunti nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea, nella lotta contro la criminalità organizzata e per la riforma della polizia.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'Accordo prevede, in particolare, lo svolgimento di operazioni di pattugliamento marittimo per l'effettuazione di operazioni di controllo, ricerca e salvataggio delle imbarcazioni dedite al trasporto di immigrati clandestini, mediante l'impiego di sei unità navali cedute al Governo libico, con equipaggio libico e con la presenza di militari del Corpo della guardia di finanza in qualità di osservatori. In tale quadro si prevede, altresì, l'impiego in territorio libico di personale specializzato del Corpo della guardia di finanza e la cessione di materiale di rispetto, al fine di garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute. Le intese collaborative raggiunte assumono importanza strategica per la politica nazionale ed europea in materia di immigrazione clandestina, a motivo della rilevanza dei flussi migratori provenienti dalle coste libiche, nonché della possibilità di una successiva saldatura con le analoghe iniziative internazionali già avviate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX).

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Afghanistan denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo della guardia di finanza svolge compiti di formazione e

addestramento della *Afghan Border Police*, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali. Nell'ambito della missione EUPOL AFGHANISTAN, il personale del Corpo partecipa alle attività per l'istituzione di una struttura di polizia afgana sostenibile ed efficace, in conformità con gli *standard* internazionali, nonché alle attività di supporto al Ministero dell'interno nella direzione della *Afghan National Police* (ANP) e di assistenza nello sviluppo di una strategia nazionale in materia di indagini criminali, addestramento ed efficace gestione delle frontiere.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo della guardia di finanza fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah).

Nell'ambito della missione, il personale del Corpo svolge attività di *border monitoring* o *custom monitoring*.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti quali articolazioni del *Joint Movement Coordination Center* (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di personale del Corpo della guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la partecipazione di magistrati, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo).

È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani.

L'articolo, inoltre, prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, con riguardo al trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, conferma i criteri di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. In particolare, per la missione UNIFIL, a differenza di quanto stabilito dai precedenti provvedimenti di proroga, è disposta la corresponsione, in luogo della diaria prevista per il Libano, della stessa diaria corrisposta al personale delle missioni in Afghanistan, con conseguenti risparmi di spesa pari a circa l'11 per cento dei costi complessivi di personale.

Inoltre, si prevede che all'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico (legge 8 luglio 1961, n. 642) corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42 del presente articolo non si applica la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La disposizione conferma quanto già previsto dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni.

Il comma 61 dispone, inoltre, per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione in Libia, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Si prevede che, per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, l'indennità di impiego operativo sia corrisposta in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari di truppa in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente simili. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con riguardo ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio, l'equiparazione con il personale in servizio permanente ai fini della corresponsione dell'indennità di impiego operativo di cui al presente comma discende dalla disposizione di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 266, la quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2008 a tale personale siano attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

La norma reitera disposizioni ormai costantemente previste dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni. La necessità della rinnovazione è determinata dalla circostanza che, in mancanza di una disciplina stabile in materia, nei precedenti provvedimenti di proroga esse sono formulate in riferimento alle missioni ivi disciplinate e, pertanto, sono applicabili solo entro i limiti temporali previsti da tali provvedimenti. In ragione dell'avvenuta stabilizzazione della disciplina, al fine di conseguire il consolidamento sotto il profilo giuridico con effetti di semplificazione dei futuri provvedimenti di proroga, le disposizioni di cui ai commi in parola sono formulate con riferimento generale alle missioni internazionali.

In particolare, disciplina, sotto il profilo del trattamento economico complessivo, i casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La sottoscrizione di tali contratti ha comportato in altre circostanze l'applicazione della legge 27 luglio 1962, n. 1114 (disciplina sulla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali, autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale ed autonomo con enti e organismi internazionali), con la diretta corresponsione da parte dell'ONU di emolumenti di natura stipendiale e la cessazione di quelli nazionali. Con riguardo alle missioni internazionali, tuttavia, la citata legge non trova possibilità di applicazione in quanto i comandanti militari interessati permangono, nel contempo, investiti di un ruolo gerarchico-funzionale anche sulla catena di comando nazionale

collegata al contingente italiano impiegato in teatro, sicché il rapporto di servizio con l'Amministrazione di appartenenza non è interrotto e, di conseguenza, non viene meno neanche l'obbligo alla corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo, dell'indennità di missione e della somministrazione di vitto e alloggio a carico dello Stato. In tal senso, la disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (trattamento economico, fisso e continuativo indennità di missione e spese di vitto e alloggio), al netto delle ritenute. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale.

Si conferma la previsione relativa alla valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Si prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

Si prevede inoltre che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi.

Si rinvia, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali, a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

articolo 2: commi 2 e 3: la corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, l'equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico ed impiegati negli stessi compiti;

articolo 3: il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,

dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339. Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il

riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

articolo 4: la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

articolo 5: comma 1, lettere *b)* e *c)*: la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e la possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

articolo 7: l'estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

articolo 13: la possibilità per il personale militare, al rientro dalle missioni, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda.

Si prevede che le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono abilitate a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana. La previsione risponde all'esigenza di innalzare la soglia di

salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali. La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall'accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003. Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243, che ha soppresso la categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95.

È stabilito altresì che alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni. A seguito dell'emanazione del decreto-legge

12 giugno 2009, n. 61, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Inoltre, si condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari di cui al presente decreto, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. La norma attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente provvedimento, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame - che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo) attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Si

prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea denominata *Atalanta*. Si prevede, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 45 del citato decreto-legge n. 209 del 2008, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (già richiamata), in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. L'articolo consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Si prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte. In applicazione di tale principio, sulla base dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008, che ha istituito la missione *Atalanta*, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio dell'Unione del 26 febbraio 2009, che ha approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento al Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia, il personale delle unità navali italiane può, secondo quanto previsto dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della azione comune menzionata, trattenere sul vettore militare le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento nello Stato che esercita la giurisdizione. È possibile procedere in senso analogo in presenza di accordi in materia di pirateria conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Con riguardo alle disposizioni in materia contabile, si prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, le Forze armate, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, possano acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Si prevede che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali, finanziate dal presente decreto, siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

È previsto che i materiali d'armamento e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possano essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze ovvero con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca sia stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Con disposizione transitoria si prevede l'applicazione della disposizione ai materiali d'armamento e agli altri materiali di interesse militare per i

quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione. La disposizione è intesa a conseguire risparmi di spesa in relazione ai rilevanti costi connessi con la distruzione dei materiali in parola, con conseguente possibile utilizzo per fini istituzionali, analogamente a quanto previsto in materia di beni sequestrati e confiscati nel corso di operazioni antidroga (articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) e operazioni anticontrabbando (articolo 301-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

L'articolo prevede inoltre alcune modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. Tali modifiche rispondono all'esigenza di risolvere alcune problematiche emerse nella fase di prima attuazione della legge in parola, relative all'applicazione delle disposizioni in materia di nulla osta di segretezza (NOS) e di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza. In materia di NOS, l'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 124 del 2007 dispone che a ciascuna classifica corrisponda un diverso livello di abilitazione, prevedendo dunque anche un NOS «riservato». Ciò in difformità dalle previgenti norme di settore (articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006) che non prevedevano tale livello di abilitazione. L'applicazione della citata disposizione provoca un significativo disallineamento con le corrispondenti norme di settore e con gli *standard* internazionali previsti nell'ambito della NATO e dell'Unione europea per la tutela delle informazioni classificate, con evidenti riflessi anche in sede di definizione degli accordi di sicurezza in materia. Tali organizzazioni prevedono, infatti, sistemi articolati in tre classifiche di segretezza in senso stretto, poste a tutela degli interessi fondamentali dell'istituzione, ed una classifica in senso lato, a protezione degli altri interessi (di rango inferiore) dell'istituzione medesima, richiedendo il possesso di NOS per le sole tre classifiche di segretezza in senso stretto. Tali criticità sono condivise anche dalle Amministrazioni dello Stato più direttamente impegnate nella gestione di documentazione classificata. Per le Forze armate, ad esempio, le persone da abilitare a livello «riservato» sarebbero, circa 160.000. Inevitabili, sarebbero inoltre, a causa della prevedibile «dilatazione» dei tempi di trattazione, le ricadute sull'impiego del personale nel territorio nazionale ed all'estero. In particolare, sono state evidenziate le gravi disfunzioni che l'attuale normativa determinerebbe per l'operatività delle Forze nazionali schierate nei teatri operativi, ove gran parte delle attività tecnico-logistiche, spesso affidate a militari non in possesso di NOS, si svolgono secondo modalità e procedure classificate «riservate» (ad esempio: codici di comunicazione radio). Tale situazione determinerebbe inoltre una difformità tra i nostri contingenti e quelli degli altri Paesi partecipanti alle operazioni multinazionali, con evidenti ripercussioni sui meccanismi di gestione e coordinamento unitario dell'intera missione in teatro. Sono state, inoltre, segnalate le difficoltà connesse all'abilitazione della quasi totalità del personale dipendente e all'impossibilità di svolgere con la necessaria tempestività riunioni, gruppi di lavoro, comitati, eccetera, con soggetti esterni all'amministrazione nell'ambito delle attività più sensibili proprie del Dicastero (sicurezza partecipata, difesa civile, accesso ispettivo e scioglimento di amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata), attività nelle quali sempre più ampio è il coinvolgimento di enti che non dispongono di personale munito di NOS. Analoghe difficoltà si segnalano anche per le altre Amministrazioni, per gli operatori economici e per l'UCSe, la cui attività sarebbe esponenzialmente accresciuta dalle nuove richieste di NOS «riservato». Sempre in tema di classifiche di segretezza si rammenta che la legge n. 124 del 2004 stabilisce, all'articolo 42, comma 5, che una volta trascorso il termine di cinque o dieci anni dalla loro attribuzione queste vengano automaticamente meno salvo i casi eccezionali di una loro motivata proroga. Sul piano applicativo le amministrazioni detentrici di carteggio classificato dovranno dunque adottare complesse ed onerose misure organizzative per assicurare il continuo monitoraggio dei documenti per i quali siano scaduti i predetti termini. Tale impegno risulterà peraltro aggravato dal fatto che per centinaia di migliaia di atti classificati prima dell'emanazione della legge n. 124 del 2007, il meccanismo opererà in maniera automatica e generalizzata senza che le Autorità originatrici abbiano potuto

valutare la necessità di un'eventuale proroga. In assenza di una disposizione che preveda una gradualità nell'applicazione della procedura si propone che tali meccanismi operino a regime, anche per le classifiche attribuite *ante legem* n. 124, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 42 della legge. Le problematiche descritte conducono più in generale alla questione dell'esercizio dei compiti connessi alla tutela amministrativa del segreto di Stato, la cui disciplina, oggi contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, appare meritevole di affinamento al fine di adeguarne i contenuti alla legge n. 124 del 2007. Come noto tali compiti ineriscono ad una serie di attività amministrative - dalla direzione, coordinamento e vigilanza sul settore sino all'adozione delle misure organizzative che definiscono «l'organizzazione nazionale di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate» - che non vanno confuse con quelle finalizzate alla tutela processuale del segreto di Stato (apposizione e conferma dell'opposizione), che sono esclusive del Presidente del Consiglio ed il cui esercizio non può essere delegato. La complessità delle attività gestionali ed esecutive riconducibili esclusivamente alla tutela amministrativa del segreto rendono opportuno prevedere che lo svolgimento di dette attività sia affidato ad un organo che vi provveda sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio, in apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge. Tale regolamento dovrebbe dunque ridefinire il testo unico delle norme in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato, oggi disciplinato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, attualizzandone il contenuto alle disposizioni della legge di riforma. Detti compiti potrebbero essere assicurati dal DIS, di cui il Presidente e l'Autorità delegata si avvalgono, ai sensi dell'articolo 4 della legge, per l'esercizio delle loro competenze, ivi comprese quelle connesse alla tutela amministrativa del segreto. Ciò, pertanto, in coerenza con le norme che già affidano ad un ufficio del DIS specifiche attribuzioni in materia di rilascio del NOS e tutela delle classifiche. Alla luce delle considerazioni svolte, l'articolo in esame prevede di:

attribuire al DIS il compito di dare attuazione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza [articolo 4, comma 3, lettera *i*];

chiarire che l'UCSe predisponesse le disposizioni esplicative, anziché le concrete «misure» di protezione delle informazioni (quali sono, ad esempio, i *caveau* blindati, i sistemi anti-intrusione, eccetera) [articolo 9, comma 2, lettera *b*];

allineare alla normativa NATO e dell'Unione europea la nozione (articolo 42, comma 3), i tempi di durata e la necessità di NOS (articolo 9, comma 3) per i vari livelli di classifica, escludendo il rilascio di tali abilitazioni per la classifica «riservato».

Articolo 25. - *Spese indifferibili*. L'articolo prevede un'autorizzazione di spesa diretta a fronteggiare gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.

Inoltre, dispone che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta per far

fronte all'emergenza sismica in Abruzzo dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 debba avvenire senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione devono essere effettuati entro il mese di marzo 2010. Si prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si stabiliscano le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione.

Il comma 3 stabilisce che la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, non versati per effetto della sospensione disposta con ordinanza al fine di fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo, debba avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

Articolo 1

(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)

L'articolo in esame è diretto a prevedere:

- ai commi da 1 a 4, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 la possibilità che i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possano essere utilizzati dai rispettivi datori di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con riconoscimento, a carico degli stessi datori di lavoro, a titolo retributivo della differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

Dalla disposizione a seguito dell'introduzione della cumulabilità tra prestazione di ammortizzatore sociale e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per attività formativa/produttiva derivano comportamenti diretti ad maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del predetto maggiore ricorso tiene conto:

- a) dei tempi di applicazione della norma con riferimento all'anno 2009;*
- b) dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell'ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame.*

A tale onere, valutato pertanto in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.

- al comma 5, la destinazione di 25 milioni di euro per l'anno 2009 per le proroghe a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il previsto finanziamento è a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009, trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n.2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità.



- al **comma 6**, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 la stipula di contratti di solidarietà che prevedano un aumento del trattamento pari al 20 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, per una durata massima fino al 31 dicembre 2010.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'incremento dei trattamenti è a valere nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010 sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità, e che i predetti importi relativi all'incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell'Istituto in questione.

- al **comma 7**, l'estensione dell'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 - 2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui lo stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'incentivo in favore del lavoratore è alternativo a quello già previsto in favore del datore di lavoro.

- al **comma 8**, la liquidazione in via sperimentale per gli anni 2009 - 2010, in favore del lavoratore che già percepisce il trattamento di integrazione salariale, nel caso in cui il lavoratore stesso ne faccia richiesta per intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le mensilità non ancora percepite, ovvero, nel caso si tratti di lavoratore licenziato in conseguenza di esuberi strutturali, del trattamento di mobilità per un numero di mensilità non superiore a 12.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento che viene erogato è pari a quello già autorizzato.

Pertanto dalla complessiva disposizione non conseguono effetti negativi sulla finanza pubblica.



Art. 2

(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

La disposizione è volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie mediante la riduzione per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari, dell'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta per il beneficiario. Analoga riduzione è prevista, per i medesimi titoli, per l'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di disponibilità per il beneficiario. Inoltre, al comma 2, si stabilisce che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)

La norma prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti con proprio decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, secondo le procedure concorrenziali, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività, nonché adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali.



Per quanto sopra esposto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Interventi urgenti per le reti dell'energia

La norma reca misure per la realizzazione delle reti per trasmissione e distribuzione dell'energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, nei casi in cui:

- ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio;
- debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione, d'intesa con le Regioni individua gli interventi in questione e a tal fine vengono nominati Commissari della Presidenza. Con le stesse modalità sono individuate le strutture di cui i Commissari possono avvalersi, **senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, nonché i poteri di controllo e vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, con poteri sostitutivi e derogatori di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legge n. 185/2008.

La disposizione non reca oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Detassazione degli investimenti in macchinari

La disposizione prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.



La norma in esame prevede che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 – 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti.

In base ai dati IRAP desunti dal modello UNICO 2008 delle società di capitali e delle società di persone (dati provvisori), risulta che l'ammontare dei ricavi (fatturato) dei contribuenti esercenti attività di produzione dei beni compresi nella voce ATECO 28 (macchinari e attrezzature NCA), per l'anno d'imposta 2007, è stato pari a circa **105 miliardi di euro** da parte di circa 19 mila soggetti; mentre per quanto riguarda le persone fisiche, la stima dei ricavi è pari a circa **1 miliardo di euro**, da parte di circa 3.500 soggetti, per un totale di **106 miliardi di euro**.

Depurando dell'effetto import/export del settore, le vendite effettuate in Italia per le quali viene fruita l'agevolazione da parte degli utilizzatori nazionali dei beni ammontano a circa **66 miliardi di euro**, al netto delle importazioni degli analoghi beni, ipotizzando una costanza delle quote di import-export rispetto al dato Istat relativo al 2007 (Annuario ICE-ISTAT sul commercio estero Tavola A.1.2). Tuttavia, data l'attuale congiuntura economica, dove il confronto tra il primo quadrimestre del 2009 rispetto al periodo corrispondente del 2008 l'Istat ha stimato una contrazione della produzione del settore della "Fabbricazione di macchinari ed attrezzature" pari al 24% da aggiungersi alla contrazione, rilevata dalla Banca d'Italia e pubblicata nell'ultima Relazione Annuale, del 5,3% per il periodo 2007-2008, ed in base alle ultime informazioni le proiezioni sull'andamento del PIL è ragionevole ritenere che il flusso degli investimenti lordi per il 2009 sarà pari a circa 41 miliardi di euro comprensivi dei possibili effetti anticiclici attribuibili alla presente proposta normativa.

Di seguito si evidenziano gli effetti di gettito complessivi della disposizione tenendo altresì conto, analogamente a quanto operato nelle relazioni tecniche alle precedenti leggi di detassazione "Tremonti", degli effetti positivi in termini di gettito erariale conseguenti agli effetti anticiclici.

1) Minori imposte dirette derivanti dalla detassazione; tenuto conto che per il 2009 la detassazione degli investimenti spetta solo per quelli effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'importo degli investimenti agevolabili è ridotto alla metà ed ammonta quindi a 20,5 miliardi di euro. Tenuto conto che la detassazione spetta nella misura del 50 per cento degli investimenti agevolabili, la norma in esame comporta una **perdita di gettito**, determinata, con un'aliquota media di imposizione sui redditi pari al 22 per cento per tener conto dei contribuenti in perdita, di circa 2.252 milioni di euro ($41 \text{ mld} * 22\% * 50\% * 50\%$).

Per il 2010, ipotizzando un volume degli investimenti analogo al 2009 e tenendo conto che la detassazione spetta comunque nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2010, si ritiene congruo considerare che alcuni soggetti anticipino le operazioni di investimento al primo semestre al fine di fruire della norma agevolativa e quindi si ritiene



opportuno incrementare il volume degli investimenti attribuibile al primo semestre di un'ulteriore quota pari al 10 per cento.

Conseguentemente, la norma determina una **perdita di gettito** pari a circa 2.477 milioni di euro ($41 \text{ mld} * 22\% * 50\% * 50\% * 1,1$).

2) Maggiore IVA relativa ai maggiori investimenti realizzati da parte di soggetti che non possono detrarre in tutto o in parte l'imposta, tenendo peraltro conto che i beni agevolati, macchinari industriali, dovrebbero essere acquistati da soggetti che normalmente possono esercitare il diritto alla detrazione. In via prudenziale si indica tale **recupero di gettito** ai fini IVA in circa 57 milioni di euro per il 2009 ed in circa 63 milioni di euro per il 2010.

3) Maggiori imposte dirette ed irap derivanti dai maggiori ricavi dei produttori nazionali di macchinari: in via prudenziale si indica tale **recupero di gettito** ai fini IRES/IRPEF/IRAP in circa 144 milioni di euro per il 2009 ed in circa 159 milioni di euro per il 2010.

4) Minori imposte dirette ed irap derivanti dai maggiori ammortamenti dedotti dagli investitori: in via prudenziale si indica una **perdita di gettito** ai fini IRES/IRPEF/IRAP in circa 64 milioni di euro per il 2009, in circa 197 milioni di euro per il 2010 e 267 milioni di euro per il 2011.

5) Ulteriori effetti di maggior gettito IVA derivanti da una maggiore produzione di beni di consumo: il costo dei maggiori investimenti si stima sia destinato a riflettersi in una maggiore produzione di beni di consumo di pari importo venduta in un arco temporale.

Conseguentemente, in via prudenziale, si stima un recupero di gettito in circa 102 milioni di euro per il 2009 e 215 milioni dal 2010.

Di seguito, si riassumono gli effetti complessivi di gettito di competenza derivanti dalla disposizione:

Anno	2009	2010	2011
1) Minori imposte dirette	- 2.252	- 2.477	
2) Maggiore IVA	+ 57	+ 63	
3) Maggiori imposte dirette e irap	+ 144	+ 159	
4) Minori imposte dirette e irap	- 64	- 197	- 267
5) Ulteriori effetti di maggior gettito IVA	+ 102	+ 215	+215
Totale	- 2.013	- 2.237	- 52

dati espressi in milioni di euro



Di cassa, ipotizzando un acconto ai fini Ires/Irpef ed Irap pari al 75%, si ottengono i seguenti effetti di gettito:

Anno	2009	2010	2011	2012
Imposte dirette				
Saldo 2009		-2.171		
Acconto 2010		+60	-60	
Saldo 2010			-2.515	
Acconto 2011			-29	+29
Saldo 2011				-267
Acconto 2012				-200
IVA	+160	+278	+215	+215
Totale	+ 160	- 1.833	- 2.390	- 224

dati espressi in milioni di euro

Art. 6

Accelerazione degli ammortamenti

Revisione dei coefficienti di ammortamento

L'introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7

Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

L'introduzione del comma 3 bis all'art.106 TUIR aumentando, con riferimento alle banche ed agli altri enti e società finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la quota deducibile delle svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50% e contemporaneamente modificando la durata del periodo di deduzione dell'importo delle svalutazioni dei crediti imputati in bilancio



eccedenti il limite, **relativamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti**, produrrebbe una maggiore deducibilità rispetto alla normativa vigente. Le svalutazioni al di fuori della deroga di cui sopra rientrando nel comma 3 mantengono le regole attualmente vigenti.

La normativa proposta se fosse applicabile alla totalità dei crediti, in base ai dati Unico 2008, anno di imposta 2007, aumentando il limite dallo 0,3% allo 0,5% permetterebbe una maggiore deducibilità delle svalutazioni pari a circa 1.922 milioni di euro; inoltre, la modifica proposta genererebbe maggiori accantonamenti dell'esercizio pari a circa 261 milioni di euro e una maggiore quota deducibile stimabile pari a circa 107 milioni di euro.

Per stimare il monte crediti interessati dalla normativa in oggetto è stata condotta una analisi dei dati Banca d'Italia¹ relativamente all'andamento del credito dal 2006 al 2008; da tali dati si evince un effetto crisi che si è riflesso sulle erogazioni dei crediti passando da 140 miliardi di euro nel 2006 a circa 85 miliardi di euro nel 2008. A livello macro si evince che non si hanno erogazioni di credito eccedenti la media dei due periodi precedenti ma considerando i singoli enti creditizi si può ipotizzare che una percentuale prudenziale pari al 2% nel 2009, il 5% nel 2010 e il 8% nel 2011 siano performanti ed erogino credito in misura eccedente la media dei due periodi di imposta precedente.

Considerando che sulla base dei dati Banca di Italia (Tavola 16.4 – Relazione annuale Banca d'Italia 2009) il deterioramento del credito ha comportato un aumento delle svalutazioni e rettifiche dei crediti in sofferenza per oltre il 70% rispetto all'anno precedente in via prudenziale si ritiene opportuno applicare tale variazione agli effetti in precedenza stimati. Ne consegue che ad una aliquota media del 26% la perdita di gettito ai fini IRES è pari a circa 19 milioni di euro nel 2009 $((1.922 + 261) * 1.7 * 26%) * 2\%$, 49 milioni di euro nel 2010 $((1.922 * 5\% + 261 * 5\% + 107 * 2\%) * 1.7 * 26\%)$ e 81 milioni di euro nel 2011 $((1.922 * 8\% + 261 * 8\% + (107 * 2 + 107 * 5\%)) * 1.7 * 26\%)$.

COMPETENZA	2009	2010	2011
IRES	-19	-49	-81

Ammontari espressi in milioni di euro

Ai fini del calcolo dell'acconto dal 2009 (tenuto conto sia del ridotto numero di contribuenti interessati che della loro maggiore redditività) si ritiene opportuno utilizzare percentuali superiori a quelle ordinariamente utilizzate. Pertanto è stato utilizzata la percentuale del 100% ai fini

¹ Supplementi al Bollettino Statistico Giugno 2009 – Tav. 1.10b



dell'accounto IRES. Di seguito si riportano gli effetti di cassa complessivi generati dalla modifica normativa relativa agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi:

CASSA	2009	2010	2011	2012
IRES	0	-39	-79	-112

Ammontari espressi in milioni di euro

Art. 8

(Sistema "export banca")

La disposizione è volta a consentire l'utilizzo di fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lett.a) del decreto legge 269/2003, per l'attivazione da parte della Cassa depositi e Prestiti di operazioni, definite di interesse pubblico, per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

La norma persegue la finalità di avviare un processo che consenta alle Amministrazioni dello Stato, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di evitare in futuro il ripetersi di situazioni che determinino eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per somministrazioni, forniture ed appalti, creando difficoltà di liquidità e conseguenti oneri finanziari per le imprese. La soluzione di tali problemi, perseguita con le disposizioni di cui ai punti da 2 a 4 della lettera a), potrebbe peraltro avere, a regime, riflessi positivi per lo stesso bilancio pubblico nella misura in cui la concorrenza e la riduzione degli oneri finanziari sopportati dalle imprese potrà spingere le stesse a praticare migliori condizioni di prezzo.

In linea con tale prospettiva, la norma prevede, al punto 1 della lettera b), l'avvio di un processo di smaltimento dei residui cumulati nel passato quali risultanti alla data del 31 dicembre 2008, alla luce dell'esito di una ricognizione straordinaria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno dichiarati liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine rese



disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato alla cui relazione di rinvia per l'analisi di dettaglio.

Art. 10

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

La stima degli effetti derivanti dall'introduzione delle disposizioni in materia di contrasto dei crediti IVA inesistenti utilizzati in compensazione, è prudenzialmente stimabile, come di seguito chiarito, in misura non elevata in prima battuta (nel 2009), progressivamente assai più consistente (nel 2010) fino a raggiungere (nel 2011) complessivamente 1.000 milioni di euro.

Tale stima muove dall'analisi dei dati relativi alle compensazioni effettuate nel 2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA superiori a 10.000 euro (pari, in totale, a circa 16.000 milioni di euro per l'anno 2008).

La stima tiene conto anche di quella collegata all'entrata in vigore delle seguenti disposizioni:

1. articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2. articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 09 aprile 2009.

In particolare, tiene conto della circostanza che per la disposizione di cui al punto 1 è stata effettuata una stima prudenziale crescente nel triennio 2009, 2010 e 2011 pari a:

- 110 milioni di euro per il 2009,
- 165 milioni di euro per il 2010,
- 220 milioni di euro dal 2011,

derivante dalla contrazione del fenomeno delle compensazioni per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo non solo di crediti IVA, ma anche IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF (basata sull'incidenza delle misure introdotte in relazione alla stima dei crediti inesistenti che, approssimata per difetto, è stata valutata in circa il 5% delle compensazioni a rischio, pari a circa 1.000 milioni di euro rispetto al totale di circa 29.000 milioni di euro di compensazioni).

Considerato, inoltre, che per la disposizione di cui al punto 2 è stata stimata prudenzialmente una ulteriore contrazione del fenomeno in parola (sempre relativamente alle compensazioni di crediti



riferiti alle diverse imposte, compresa l'IVA), limitata in prima battuta e progressivamente assai più consistente, in termini di maggior gettito prevedibile come di seguito riportato:

- circa 10 milioni di euro per il 2009,
- circa 100 milioni di euro per il 2010,
- circa 200 milioni di euro per il 2011,
- circa 310 milioni di euro dal 2012.

L'esigenza di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione - e, in particolare, l'utilizzo di crediti IVA - esigenza accresciuta a seguito di specifiche analisi del rischio che hanno evidenziato fenomeni evasivi connotati anche da comportamenti fraudolenti ha indotto il legislatore a prevedere specifiche modifiche alle disposizioni che disciplinano la predetta modalità di estinzione dell'obbligazione tributaria mediante l'utilizzo di crediti annuali e trimestrali IVA.

I suddetti fenomeni evidenziati a seguito di mirate analisi del rischio, di significativo rilievo economico, comportano un incremento della percentuale del 5% relativa alla stima in precedenza effettuata del totale delle posizioni a rischio di evasione.

Si pensi, ad esempio, che un limitatissimo numero di posizioni - pari a poco più di 200 - derivanti dall'analisi di un triennio di compensazioni controllabili in ragione dei più ampi termini indicati dall'art. 27 del citato decreto n. 185 - per le quali è stata riscontrata l'assenza della dichiarazione IVA per l'anno indicato nell'F24 quale periodo di nascita del credito utilizzato in compensazione - risultano aver compensato circa 88.000.000 di euro di crediti, con elevato grado di probabilità, inesistenti.

La seguente conseguente stima di maggior gettito tiene conto dell'introduzione di un principio di carattere generale in base al quale l'utilizzo in compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui lo stesso risulta, rendendo possibili incisivi controlli preventivi di carattere automatico sull'esistenza dei crediti IVA ed un incremento di efficacia dei controlli successivi.

Oltre a tali misure, deve essere, altresì, considerata l'introduzione dell'obbligo in capo ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui di dover richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La stima, conseguentemente, si basa sull'incidenza delle misure introdotte sul totale dei crediti IVA inesistenti, i quali, con approssimazione per difetto, possono ritenersi pari all'incirca al 9 per cento delle compensazioni IVA (circa 1.400 milioni di euro rispetto ai circa 16.000 milioni di euro).



La stima stessa viene prudenzialmente quantificata, per effetto della contrazione del fenomeno, con conseguente minore spesa, in misura limitata in prima battuta e progressivamente *assi* più consistente, fino a raggiungere complessivamente 1.000 milioni di euro per il 2010.

Tale stima tiene conto anche delle precedenti misure che hanno già valutato l'impatto finanziario e, a tal fine, valorizza quelle già riferite ai crediti IVA inesistenti con una percentuale pari al 50% delle stime totali di cui ai punti 1 e 2 (60 milioni di euro per il 2009, 130 milioni di euro per il 2010, 210 milioni di euro per il 2011 e a 265 milioni di euro per il 2012).

La minore spesa prevedibile ammonta, quindi, a circa 200 milioni di euro per il 2009 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2010 (pari prudenzialmente al 70% dei 1.400 milioni di euro relativi a posizioni potenzialmente a rischio, tenuto conto anche delle suddette stime riferite alle altre misure di contrasto) come da prospetto che segue.

	Contrazione crediti inesistenti/ Percentuale	Maggior gettito
2009	15% circa	200
2010 e ss.	70% circa	1.000

Dati in milioni di euro

Art. 12

Paradisi fiscali

La disposizione è finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fiscalmente residenti in Italia.

La stima degli effetti derivanti dall'introduzione della disposizione, viene effettuata prendendo in considerazione i dati dalla Banca d'Italia relativi all'ammontare del gettito trasferito in Italia concernente i redditi conseguiti nel 2006 rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

La stima è, peraltro, circoscritta all'ammontare del gettito trasferito in Italia solo da una parte degli Stati e territori di cui al D.M. 21 novembre 2001, recante "Individuazione degli Stati o territori a



regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list») e, in particolare, da: Lussemburgo, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera e San Marino

L'ammontare delle attività di natura finanziaria detenute nei suddetti paesi è stimabile in misura pari a circa 8.300 milioni di euro.

Tale stima è determinata, applicando un rendimento annuale pari al 9%, ossia al triplo dell'Euribor per l'anno 2006 (pari a circa il 3%) all'ammontare dei soli redditi rientranti nell'ambito di applicazione della predetta Direttiva (pari a circa 745 milioni di euro).

Ciò premesso, considerando che l'azione di contrasto e prevenzione possa produrre effetti anche solo relativamente al 20% del totale delle attività di natura finanziaria detenute nei suddetti paesi (8.300 milioni di euro), si perviene ad una stima prudenziale pari a circa 1650 milioni di euro delle attività detenute all'estero illecitamente e ricondotte in Italia.

Applicando all'ammontare delle attività detenute all'estero illecitamente un'aliquota media di tassazione pari al 30% (1650 milioni * 30% = 495 milioni di euro) e sottraendo un importo pari a 22 milioni di euro corrispondente all'«euro ritenuta» calcolata, al 15%, sui rendimenti di tali capitali (1650 milioni di euro * 9% = 149 milioni di euro), la previsione del maggiore gettito derivante dall'introduzione della disposizione è stimabile in misura pari a circa 473 milioni di euro (495 milioni di euro - 22 milioni di euro).

Considerato che la norma avrà effetto nel 2009 solo per circa 6 mesi si stima un maggior gettito di circa 237 milioni di euro per l'anno corrente.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro):

2009	2010	2011	2012
0	+415	+650	+473

Art. 13

Contrasto all'arbitraggio fiscale internazionale

Sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2005 e 2006 dei contribuenti che hanno dichiarato un volume d'affari o ricavi non inferiore a 25,8 milioni di euro, i quali, sulla base dell'esperienza operativa, presentano una maggiore probabilità di realizzare



arbitraggi fiscali ponendo in essere transazioni infragruppo con strutture localizzate nei paesi a fiscalità privilegiata, emerge che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, sono corrispondenti agli importi di seguito riportati.

ANNO	Rigo dichiarazione	Descrizione rigo	Importo in milioni di euro
2005	Rigo RF 33	Variazioni in aumento - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c10)	41.299
2005	Rigo RF 55	Variazioni in diminuzione - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c11)	40.964
2006	Rigo RF 33	Variazioni in aumento - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c10)	41.909
2006	Rigo RF 55	Variazioni in diminuzione - Spese per operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (a. 110 c11)	41.432

La media annua di spese e altri componenti negativi di circa 41.000 milioni di euro, corrisponde a ricavi conseguiti dalle imprese localizzate nei suddetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Stimando che circa il 20% dei 41.000 milioni di euro sia riferibile a imprese, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, controllati da soggetti residenti in Italia ai sensi dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917 del 1986, si perviene ad una stima di componenti positive riferibili a CFC italiane pari a circa 8.200 milioni di euro.

Considerando una redditività pari al 20% dei ricavi conseguiti, il reddito riferibile a partecipate italiane residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, è pari a 1640 milioni di euro.

Tenuto conto che dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2007 (dato provvisorio) l'importo dei redditi tassati ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel quadro RM delle società di capitali risulta pari a circa 380 milioni di euro, il reddito non assoggettato a tassazione è stimabile in 1260 milioni di euro (1640 - 380).



Applicando l'aliquota dell'IRRS al 27,5 per cento (in vigore dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008) si può stimare un incremento di gettito pari, per ogni anno, a circa **346 milioni di euro** ($1260 * 27,5\%$).

In termini di cassa si hanno quindi i seguenti effetti (in milioni di euro):

CASSA	2009	2010	2011	2012
	0	+606	+346	+346

Tale stima deve ritenersi prudenziale in ragione del fatto che la disposizione è riferita non solo ai soggetti controllati residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ma introduce specifiche previsioni di contrasto dei fenomeni di arbitraggio fiscale anche per i soggetti localizzati in Stati diversi da quelli "a regime fiscale privilegiato" al ricorrere delle specifiche condizioni individuate al comma 1, lettera c) (con l'introduzione del comma 9, all'articolo 167 del TUIR).

Art. 14

Plusvalore aureo bancario

Per la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione occorre considerare che, a livello aggregato, l'ammontare delle disponibilità al 31 dicembre 2009 in valuta e in metalli preziosi per usi non industriali detenuto dalle società di capitali può essere stimato in circa 50.000 milioni di euro, secondo un importo non discostante significativamente rispetto alle disponibilità al 31 dicembre 2008, considerato l'andamento presumibilmente stabile dei mercati di riferimento.

In sede di prima applicazione della norma rilevano le plusvalenze delle suddette disponibilità risultanti dai bilanci chiusi al 31.12.2009, ossia le plusvalenze derivanti dalla valorizzazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità risultanti in bilancio. L'ammontare imponibile di tali plusvalenze può essere stimato in circa 19.000 milioni di euro.

Dette plusvalenze sono assoggettate, separatamente dall'imponibile complessivo, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali con l'aliquota del 6%, da versarsi entro la data del saldo delle imposte sui redditi (a iniziare dal giugno 2010).

Il maggior gettito è quantificabile in circa **1.000 milioni di euro**. ($17.000 * 6\%$).

Tenuto conto che il 50% del predetto importo deve essere versato entro la scadenza del secondo acconto 2009, in termini di cassa si hanno maggiori entrate nel 2009 per **500 milioni di euro ed un pari importo nel 2010**.



Articolo 15, comma 1

Convenzione INPS - Agenzia delle entrate. Scambi informativi relativi alle attività di controllo

L'introduzione della disposizione non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15, comma 2

Pignoramento presso terzi - obbligo ritenuta sulle somme liquidate dal terzo

La norma proposta è suscettibile di determinare un incremento del gettito, in quanto, individuando con precisione il soggetto tenuto all'effettuazione della ritenuta, impedisce che le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento possano essere corrisposte al creditore in assenza di ritenuta.

Nei casi, favoriti dall'attuale incertezza interpretativa, in cui ciò accade, il percipiente è tenuto a versare l'imposta complessiva dovuta tramite autoliquidazione, in sede di dichiarazione annuale. Ciò comporta, evidentemente, un rinvio dell'entrata all'anno successivo, per la parte corrispondente alla ritenuta d'acconto non effettuata, e quindi un effetto negativo in termini di cassa.

Inoltre, se la ritenuta non viene effettuata, viene meno lo strumento più immediato per il controllo dell'effettivo assoggettamento del reddito in sede di dichiarazione. E' ipotizzabile, a tal riguardo, un ulteriore effetto incrementativo del gettito in quanto, di fatto, la certezza dell'effettuazione della ritenuta, indotta dalla norma proposta, eviterà i fenomeni di sottrazione ad imposizione delle somme pignorate presso terzi.

Per la determinazione degli effetti di gettito si è fatto riferimento, in via prudenziale, esclusivamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Il monte ritenute per redditi da lavoro dipendente (del settore pubblico e privato) - ai quali pure sono riferibili la gran parte dei pignoramenti presso terzi - ammonta a circa 117,2 miliardi. Stimando i redditi pignorati presso terzi pari all'1 per cento del totale redditi di lavoro dipendente, le corrispondenti ritenute ammontano a circa 1,17 miliardi di euro.

Si stima, inoltre, che almeno la metà di tali ritenute non sia di fatto operata, per un ammontare di circa 580 milioni di euro (1,17 miliardi di euro x 50%).

A tale ammontare di ritenute, operate con l'aliquota prevista dalla norma del 20%, corrisponde un ammontare di redditi pari a 2,9 miliardi di euro.



Stimando che di tali redditi una quota pari al 30 % non venga dichiarata al fisco in sede di autoliquidazione, per un importo di 870 milioni di euro ($2.900 * 30\%$), ed assumendo una aliquota media IRPEF di imposta pari al 25,8 %, si ottiene un **recupero di imposta pari a circa 224 milioni di euro**, di cui 174 milioni riferibili alle ritenute non operate all'atto della liquidazione delle somme e 50 milioni quale ulteriore importo dovuto all'erario per effetto dell'applicazione dell'aliquota media di tassazione IRPEF.

In termini di cassa si hanno i seguenti effetti (in milioni di euro):

CASSA	2009	2010	2011	2012
	+174	+261,5	+224	+224

Articolo 15, comma 3

Termine notifiche cartelle di pagamento

La norma in commento riduce il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento a nove mesi; attualmente tale termine è di undici mesi e, pertanto, non vi sono effetti negativi per il Bilancio dello Stato.

Articolo 15, comma 7

Sostituzione della firma autografa

La norma, che autorizza la sostituzione a mezzo stampa della sottoscrizione autografa degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi erariali prodotti mediante sistemi informativi automatizzati, consente alle Agenzia fiscali e all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un significativo efficientamento delle attività istituzionali cosiddette "seriali".

La stima del gettito atteso, che prescinde dalla pure prevedibile riduzione dei costi di gestione relativi alle tradizionali attività degli uffici di predisposizione e invio ai contribuenti di quegli atti che necessitano, in via pressoché esclusiva, di riscontri automatici delle informazioni disponibili, è basata sul prevedibile impiego delle risorse degli uffici che si renderanno disponibili in conseguenza della centralizzazione di alcune fasi dell'attività, qual è quella di spedizione degli atti direttamente a cura dalle strutture centrali delle diverse Amministrazioni.



Con riguardo ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, le minori risorse impegnate nelle attività di recupero di agevolazioni quali quelle in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, nella gestione di alcune tipologie di avvisi di accertamento parziale (ai sensi degli artt. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972), di avvisi di accertamento per le violazioni in materia di tasse di concessione governativa sul servizio radio mobile e di tasse automobilistiche (per le regioni a statuto speciale nelle quali il tributo è amministrato dall'Agenzia delle entrate), potranno, infatti, in una fase di prima attuazione della norma, essere destinate ad ulteriori attività di controllo necessarie, ma non complesse e con correlato non alto valore aggiunto rispetto a quella che si concretizza negli accertamenti ordinari, all'espletamento delle quali saranno destinate, invece, le professionalità già da tempo impiegate in funzioni diverse di controllo fiscale che concorreranno, secondo quanto indicato nello schema seguente, alla predisposizione di un totale di oltre 70.000 nuovi accertamenti annui.

Considerando, prudenzialmente tempi unitari medi pari a circa il 50% rispetto a quelli degli accertamenti ordinari (10 ore ognuno) e incassi effettivi medi pari a quelli conseguenti a quelle tipologie di accertamento caratterizzate da contenuti recuperi (quali quelli derivanti dai controlli parziali automatizzati ai fini delle ILDD e IVA) - di importo unitario medio pari a circa 700 euro - la stima prudenziale complessiva conseguente al detto impiego delle risorse liberate in conseguenza dell'introduzione della norma ammonta a circa **50,4 milioni di euro** dall'anno 2009, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tipologia di atto con invito centralizzato	Risorse liberate (*)	Ore per accertamento	n. accertamenti	Importo medio degli incassi effettivi	Maggior gettito (in euro) per anno
Avvisi di accertamento concessioni governative	110.000	10	11.000	700 euro	7.700.000
Avvisi di accertamento tasse auto	210.000	10	21.000	700 euro	14.700.000
Recupero agevolazioni registro	300.000	10	30.000	700 euro	21.000.000
Accertamenti parziali	100.000	10	10.000	700 euro	7.000.000
Totale	720.000		72.000		50.400.000

(*) La stima delle risorse che si basa sui dati previsionali relativi all'esercizio 2009, di impegno delle risorse stesse nelle diverse attività considerate, è pari alla sola quota parte che si renderà disponibile in conseguenza della centralizzazione dell'attività di predisposizione e spedizione centralizzate degli atti.



Art 16 (Flussi finanziari - norma di copertura)

La norma in esame prevede, al comma 1, l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in relazione ai corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini la copertura delle norme del provvedimento che determinano minori entrate ovvero maggiori spese che non risultano specificamente fronteggiate nell'ambito delle medesime disposizioni finanziarie cui fanno riferimento.

La medesima norma di cui al comma 1 prevede altresì la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, ai fini della medesima copertura, per dell'importo di euro 10.000.000 disponibile per l'anno 2009 sul pertinente capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Una quota delle richiamate maggiori entrate e delle minori spese, derivanti dal decreto in esame, non utilizzate a copertura, sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica ed integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

Art. 17

(Riordino Enti pubblici)

La norma, ai commi 1 e 2, è volta a fornire idonea soluzione a talune problematiche applicative delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, concernenti il riordino degli enti pubblici, che hanno portato alla modifica dei termini indicati dall'art. 26 del decreto-legge 112 e dall'art. 2, comma 634, della legge 296/2006, previsti per l'attuazione della riforma, già slittata al 30 giugno 2009, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 207/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.

Resta peraltro ferma la necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi all'applicazione della clausola di salvaguardia stabilita dalla lettera a) del comma 621 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che garantisce, tra l'altro, l'invarianza della capacità di spesa degli enti interessati e la circostanza che, di conseguenza, non ne derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Ai fini del mantenimento della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 621, lettera a) della citata legge n. 296, per la quota di economie non effettivamente conseguite, viene pertanto prevista l'emanazione di un apposito provvedimento per l'individuazione di obiettivi di risparmio per ciascuna amministrazione, nonché degli ulteriori interventi di contenimento della spesa di cui all'articolo in esame.

Nelle more delle definizione del suddetto decreto di cui al comma 3 e dei connessi interventi di contenimento della spesa, viene previsto in via prudenziale al comma 4 l'accantonamento lineare delle necessarie risorse, con riferimento alle spese di natura rimodulabile secondo i criteri di cui all'articolo 60 del decreto-legge 112/2008, per assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi per ciascuna delle Amministrazioni interessate. Tali accantonamenti, pertanto, verranno disposti limitatamente alle Amministrazioni vigilanti sull'attività degli enti ed organismi



pubblici coinvolti nel processo di riordino in parola, ivi compresi gli Istituti che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Successivamente, in esito all'adozione dei richiamati provvedimenti di riordino e degli ulteriori interventi di contenimento della spesa, potranno essere individuate le effettive riduzioni di spesa da apportate a valere su tali accantonamenti, tenuto conto delle economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato.

Viene quindi prevista, in esito alla definizione della suddetta procedura, l'emanazione di un provvedimento per stabilire, successivamente al riscontro delle economie realizzate dagli enti vigilati, le riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno 2009, in relazione alle rispettive quote degli obiettivi non realizzate, a valere sulle somme già accantonate in bilancio e rese indisponibili, da imputare in proporzione ai minori risparmi in termini di indebitamento netto conseguiti dagli enti vigilati, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del complessivo processo di riordino previsto dall'art.2, comma 634, della legge 244 del 2007.

Comma 7. In funzione della maggiore efficacia possibile degli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, viene disposto quale misura sanzionatoria, il divieto di nuove assunzioni, per le amministrazioni e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3. Vengono comunque fatte salve le assunzioni previste dalla normativa vigente in relazione alla peculiarità di taluni settori.

Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 intervengono in materia di assunzioni del cosiddetto personale precario di cui alle leggi finanziarie 2007 e 2008. In particolare le stesse sono volte a definire un percorso di reclutamento speciale per gli anni 2010-2012, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni consentite dalla normativa vigente, e, quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica, comunque fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle leggi citate non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione ivi previsti essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009.

I commi da 14 a 18. In relazione al divieto di cui al comma 7 ed ai complessi adempimenti connessi con le misure di riorganizzazione e riduzione delle dotazioni organiche che hanno interessato le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e che non hanno consentito di realizzare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, le assunzioni a tempo indeterminato disposte in ragione dei risparmi per cessazioni di personale verificatesi nell'anno precedente viene prevista una proroga del termine entro il quale le amministrazioni possono utilizzare le risorse destinate a nuove assunzioni. Tali commi limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2008 e 2009 fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente il comma 19 dispone la proroga delle graduatorie concorsuali per le amministrazioni soggette a disposizioni limitative delle assunzioni.

Art. 17 commi 23 e 24

Let. e) La disposizione è diretta a precisare che gli accertamenti medici sul personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche assente dal servizio per malattia rientrano nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie e conseguentemente che gli oneri restano a carico delle aziende medesime. Si prevede poi, a decorrere dall'anno 2010, che in sede di definizione del riparto del finanziamento nel settore sanitario sia individuata per ciascuna regione la quota del finanziamento da destinare ai predetti accertamenti, che allo stato è ricompresa nel fabbisogno indistinto ed



indifferenziata. Pertanto, a partire dal medesimo anno 2010, le visite fiscali saranno effettuate nei limiti delle risorse così individuate.

lett. a) e comma 24 - Gli oneri derivanti **dalla disposizione contenuta nella lett.a)** per entrambi i settori (Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sono stati quantificati, in termini annui scontando i 900.000 euro già coperti in relazione al comma 1 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008 e per i quali è stata già prevista la copertura dall'articolo 84 della legge di conversione 133/2008.

Il calcolo dei costi (di fatto si tratta di minori economie) è stato effettuato tenendo conto degli elementi utilizzati per le quantificazioni delle economie (38 milioni annui) dell'art. 71 del citato decreto legge:

- 2.000.000 unità di dipendenti interessati;
- 6,5 euro di risparmio per giornata di assenza (al lordo degli o.r.);
- circa 6.000.000 milioni di giornate di assenza;

Calcolo dei costi della disposizione contenuta nella lett.a)

- risparmio annuo pro-capite: $(38.000.000/2.000.000)= 19$ euro
- risparmio annuo per i comparti Sicurezza - Difesa - Vigili del fuoco: (circa 500.000 unità x 19 euro)= euro 10.000.000
- minore risparmio per gli anni 2009 e seguenti: (10.000.000-900.000 euro già coperti)= **9,1 milioni di euro.**

Comma 25

La norma ha lo scopo di chiarire che il termine di dodici mesi stabilito dall'art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è da intendersi comunque rispettato con l'approvazione preliminare, da parte del CdM, degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo; ciò al fine di garantire l'efficacia del percorso di riforma definito dal citato art. 64 nei tempi e con le modalità ivi previsti in relazione al conseguimento dei prescritti obiettivi.

Commi 26 e 27

Le disposizioni in esame intervengono senza maggiori oneri ad apportare talune modifiche in tema di lavoro flessibile. In particolare la lettera b), del comma 26, intesa ad evitare il formarsi di nuovo precariato, sostituisce l'attuale formulazione del comma 3 dell'art.36 del decreto legislativo 165/2001 ed è volta a sanzionare l'utilizzo improprio di tali tipologie di lavoro. A tal fine da un lato vengono responsabilizzati i dirigenti, con effetti sulla retribuzione di risultato, e dall'altro le amministrazioni stesse, che devono vigilare sulle eventuali irregolarità commesse. E' inoltre previsto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con il comma 27 le disposizioni dell'articolo 36 comma 3 novellato vengono estese alle fattispecie di cui all'art. 7 comma 6 del medesimo d. lgs. 165/2001.

comma 29

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto afferma, con norma di rango primario, l'esistenza e la tenuta dell'Indice delle PA, istituito dall'art. 11 del DPCM 31 ottobre 2000 (recante le regole tecniche per il protocollo informatico nella pubblica amministrazione) e gestito dal CNIPA.

commi 33 e 34

(ENAC)

Le disposizioni prevedono che l'ENAC possa destinare a spese per investimenti e ricerca finalizzate anche alla sicurezza la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti



dello Stato, previa individuazione degli interventi dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Analoga disposizione è stata già prevista in anni precedenti e comunque l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento è già previsto dall'articolo 45 del DPR 97/2003. La disposizione non comporta effetti negativi anzi qualifica la spesa.

comma 35

(Agevolazioni fiscali e contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario)

Si prevede la modifica delle finalità dei commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, volti a interventi di agevolazioni fiscali e contributive sull'indennità di trasferta e sul lavoro straordinario indirizzando le risorse a tutt'oggi non utilizzate e disponibili alle diverse finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture.

Art. 19

Società pubbliche

Modifiche dell'art. 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33.

La nuova norma che si intende emanare è finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai piccoli risparmiatori, titolari di obbligazioni e azioni Alitalia, rispetto al testo di legge vigente, nell'ottica di salvaguardare maggiormente i diritti dei piccoli risparmiatori che hanno investito in una società controllata dallo Stato. In particolare, per quanto riguarda gli obbligazionisti Alitalia, si prevede un incremento dell'ammontare del rimborso previsto dall'art. 7-octies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33. Si prevede inoltre un'estensione anche ai piccoli azionisti Alitalia delle previsioni che nel decreto legge sono riferite esclusivamente ai titolari di obbligazioni.

L'art. 7-octies della legge in questione attribuisce, a particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" il diritto di cedere tali titoli al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, e con scadenza 31 dicembre 2012.

Tale diritto viene limitato, nelle disposizioni attualmente vigenti del comma 3, lettere a) e b), ad un controvalore, calcolato sulla base del prezzo medio di borsa dell'ultimo mese di negoziazione dei titoli, ridotto del 50 per cento e con un limite massimo di 100.000 euro per ciascun obbligazionista.

Le modifiche ipotizzate comportano il raddoppio della misura dell'intervento stabilito dalla norma in questione, prevedendo l'attribuzione di titoli di Stato per un importo pari all'intero controvalore delle obbligazioni calcolato sulla base del prezzo medio ponderato di borsa dell'ultimo mese di negoziazione (eliminando quindi l'abbattimento del 50 per cento), mantenendo a 100.000 euro il tetto massimo del rimborso ammissibile per ciascun obbligazionista. Tale impostazione, tramite l'eliminazione della riduzione del 50 per cento, ha la finalità di assicurare una maggiore tutela ai



piccoli risparmiatori; da qui anche la previsione di mantenere l'ammontare massimo di rimborso per singolo obbligazionista a 100.000 euro, tale da poter consentire un soddisfacimento pressoché integrale degli obbligazionisti persone fisiche.

Pertanto il raddoppio in questione comporta un maggiore onere stimato di ulteriori 100 milioni di euro rispetto all'onere originariamente previsto dal comma 2 dell'articolo 7 octies del decreto legge 5 del 2009, sempre in 100 milioni di euro.

Relativamente agli azionisti Alitalia, considerate le difficoltà di dare attuazione alla misura di ristoro attualmente prevista dal decreto legge n. 134/08 (accesso ai cd. "fondi dormienti"), viene proposta l'estensione anche a tali soggetti dei benefici già previsti per gli obbligazionisti dall'art. 7 octies, con un onere stimato di 230 milioni di euro.

Sempre nell'ottica della tutela dei piccoli risparmiatori, la proposta prevede, in questo caso, la riduzione del controvalore di riferimento in misura pari al 50 per cento del prezzo medio di borsa dell'ultimo mese di trattazione, con un tetto massimo di 50.000 euro per singolo azionista, in considerazione della differenza giuridica ed economica che connota l'investimento in capitale di rischio rispetto all'investimento in capitale di credito.

L'inclusione degli azionisti nella disciplina introdotta dall'art. 7 octies del decreto-legge ha conseguentemente rese necessarie alcune integrazioni ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9.

Si precisa che le misure di intervento pubblico per gli obbligazionisti e gli azionisti sono cumulabili tra loro entro i limiti massimi innanzi indicati.

Inoltre, per assicurare la parità di trattamento tra obbligazionisti, è stata prevista l'estensione della misura più favorevole, introdotta sulla base delle disposizioni in commento, agli obbligazionisti che abbiano già presentato richiesta di ammissione al beneficio sulla base della normativa già vigente.

Ai fini della copertura, si rileva l'impatto sui saldi di finanza pubblica dell'ampliamento delle misure previste interamente nel 2010, anno in cui si completerà l'intera procedura di assegnazione a favore degli obbligazionisti e degli azionisti; in tal senso nel testo come novellato al comma 3, lettera b) è altresì previsto che le assegnazioni per l'anno 2009 non potranno superare i 100 milioni di euro già autorizzati nel testo originario, mentre le ulteriori assegnazioni in favore di obbligazionisti ed azionisti saranno effettuate nel corso del 2010, per il complessivo importo stimato in 230 milioni di euro.

Al comma 4, per la copertura dei relativi maggiori oneri l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo all'articolo 7 octies, comma 2, è incrementata, conseguentemente, di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

Per motivi di semplificazione procedurale, sono stati soppressi i commi 1, 8 e 10, con effetti positivi per 100 milioni di euro nell'anno 2012.

Le restanti disposizioni sono neutrali dal punto di vista della finanza pubblica.



Articolo 20
Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

Le disposizioni con riferimento ai commi da 1 a 5 sono dirette a integrare il complessivo disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del DL n. 269/2003 (convertito con legge n. 269/2003) e all'articolo 10 del DL n. 203/2005 (convertito con modificazioni con legge n. 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

In particolare con i **commi da 1 a 4** sono si prevede:

- semplificazioni nel processo accertativo e concessivo anche attraverso il diretto coinvolgimento della struttura amministrativa dell'INPS sin dalla prima fase di presentazione delle domande e di accertamento, consentendo in tal modo di implementare una tracciabilità completa, anche sul piano informatico (fascicolo elettronico unico dell'invalidità civile), della singola posizione in tutte le fasi del processo di lavorazione;
- la presenza diretta dell'INPS anche nelle Commissioni mediche locali delle ASL durante la prima fase dell'accertamento, derivandone la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- in accordo con le Regioni una sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS della funzione concessoria delle prestazioni di invalidità civile.

Il comma 5 è diretto precisare alcuni aspetti dei procedimenti in giudizio in materia. In particolare si interviene, da un lato, eliminando, nelle controversie assistenziali, l'obbligo di notifica dei ricorsi introduttivi all'Avvocatura dello Stato e dall'altro, modificando gli adempimenti legati all'espletamento delle consulenze tecniche in materia di accertamento giudiziale dei requisiti sanitari. Infatti, in seguito all'emanazione del DPCM 30 marzo 2007, con il concludersi della fase transitoria del trasferimento delle competenze tra Ministero ed INPS, è difatti venuta meno - in assenza di specifico richiamo - l'applicabilità della disposizione prevista dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 42 del D.L. 269 del 2003, con riferimento all'obbligo da parte del consulente tecnico, a pena di nullità della relativa indagine, di comunicare l'inizio delle operazioni peritali al direttore provinciale INPS competente.

Il comma 6 è diretto a istituire una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con Decreto 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. E' espressamente previsto che dalla attuazione di tale disposizione non debbano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In sintesi le disposizioni in esame sono dirette a integrare un processo di razionalizzazione di competenze sul piano amministrativo già delineato con le norme sopra richiamate (DL 269/2003, DL 203/2005 e DPCM attuativo del marzo 2007) e in tal senso funzionali, in primo luogo, a potenziare il grado di conseguibilità degli obiettivi di economia ad esse associati e scontati nelle previsioni a legislazione vigente. Inoltre le disposizioni in esame introducono aspetti innovativi di semplificazione e razionalizzazione, tra i quali la presenza diretta dell'INPS sin dalla prima fase di accertamento presso le Commissioni mediche locali delle ASL, dai quali possono derivare effetti positivi per la finanza pubblica anche in termini minori erogazioni di



prestazioni non dovute, al momento non puntualmente quantificabili, in grado comunque di compensare anche i possibili effetti di riduzione dei tempi di liquidazione delle nuove prestazioni anche per le semplificazioni adottate. Tenendo conto di quanto già previsto a legislazione vigente nonché della gradualità con cui le innovazioni opereranno sulle nuove concessioni di prestazioni sono valutabili le seguenti economie:

Economie (valori in mln di euro)

2010	2011	2012
10	30	50

Art. 21

Rilascio di concessioni in materia di giochi

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sui seguenti criteri:

- a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni nell'anno 2010;
- b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;
- c) capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;
- d) offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
- e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento;
- f) concessioni eventualmente rinnovabili per non più di una volta, con una durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione



per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

Articolo 22

(Settore sanitario)

Il **comma 1** proroga al 15 settembre 2009 il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 112/2008, deve essere raggiunta l'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria.

I **commi 2 e 3** prevedono l'istituzione di un fondo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi nel settore sanitario, alimentato dalle economie nel settore della spesa farmaceutica territoriale.

Tali economie sono garantite dalle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 13 del decreto legge 39/2009 e dall'effetto dell'ordinaria attività di contrattazione dei prezzi dei farmaci equivalenti di nuova immissione sul mercato svolta dall'AIFA, che ha già cominciato a tenere conto, nella contrattazione dei prezzi, del margine di miglioramento dimostrato dal fenomeno degli extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche ai farmacisti. Detti fattori consentono una riduzione del tetto di spesa farmaceutica di 800 milioni a decorrere dall'anno 2010 pari, in termini percentuali, ad una riduzione del medesimo tetto dal 14% previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 159/2007, convertito dalla legge 229/2007 (rideterminato al 13,6% per il solo anno 2009 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legge 39/2009) al 13,3% a decorrere dall'anno 2010. Infatti:

- i farmaci equivalenti rappresentano un volume di spesa stimabile in via assolutamente prudenziale per il 2010, sulla base dei dati AIFA sul trend di crescita della relativa spesa, in non meno di 4.000 milioni di euro, come emerge dalla seguente tabella, nella quale, pur ipotizzando una crescita annua (20%) significativamente inferiore a quella registrata nell'ultimo biennio (mediamente del 34%), si determina nel 2010 un valore pari a 4.350 milioni di euro;

Volume di spesa farmaci equivalenti					
	2006	2007	2008	2009	2010
	(fonte AIFA)			stima - ipotesi di crescita prudenziale del 20%	
valore assoluto	1.689	2.334	3.020	3.624	4.349
variazione %		38,19	29,39	20,00	20,00

- il recente andamento delle contrattazioni sul prezzo dei predetti farmaci, che hanno cominciato a tenere conto dei significativi margini di miglioramento dei prezzi (a carico del SSN) a seguito dell'emersione del fenomeno degli extrasconti, mostra una riduzione dei prezzi stessi pari ad almeno il 20% rispetto ai prezzi precedentemente applicati (secondo i dati AIFA, dopo l'emersione del fenomeno citato, il 40% dei farmaci contrattati ha registrato una riduzione di prezzo superiore al 50% fino ad un massimo del 62%). L'applicazione della percentuale del 20% a 4.000 milioni determina la stima di contrazione della spesa prudenzialmente in 800 milioni di euro su base annua;



- la possibilità di mantenere questo nuovo e più basso livello dei prezzi a carico del SSN è garantita dalla recente introduzione (articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legge 39/2009) di sanzioni dirette a contrastare e definitivamente eliminare il citato fenomeno degli extrasconti;
- infine, la riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale, disposta dal comma 3, garantisce il conseguimento delle economie indicate al comma 14, in quanto, ove il tetto medesimo dovesse essere superato, opererebbe il meccanismo del ripiano a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti previsto dall'articolo 5 del decreto legge 159/2007.

Conseguentemente le disposizioni prevedono la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Il **comma 4**, in considerazione dell'urgente necessità di tutelare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella Regione Calabria e di assicurare il risanamento e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, nonché il riequilibrio economico-finanziario nel settore sanitario, è diretto a prevedere l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 131/2003 per la presentazione, da parte regionale, di un Piano di rientro. Si prevede, in analogia con quanto disposto per le regioni che hanno già attivato i Piani di rientro a partire dall'anno 2007, l'eventuale estensione delle disposizioni in materia di commissariamento e l'applicazione delle norme in materia di prescrizione dei debiti in esito all'attivazione delle procedure di riconciliazione del debito.

Il **comma 5**, con riferimento alle riunioni per la valutazione dei Piani di rientro dai deficit sanitari, introduce una condizione di incompatibilità per i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome che siano anche appartenenti alla regione assoggettata alla predetta valutazione. Ciò al fine di prevenire un possibile conflitto d'interesse e assicurare imparzialità nel giudizio. In tal caso la Conferenza delle regioni e delle province autonome deve provvedere alla nomina di componenti supplenti, ferma restando la possibilità per i tavoli di verifica di procedere nei propri lavori nelle more della citata nomina.

I **commi 6 e 7** sono diretti a chiarire che il contributo di 50 milioni di euro annui in favore della struttura indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 311/2004, già previsto dalla vigente legislazione, è erogato per la specificità che la stessa assume nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza. Nella sostanza le norme dispongono solo un diverso procedimento erogativo dei predetti 50 milioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 8** disciplina le modalità di verifica dell'adempimento regionale in materia di acquisto di beni e servizi, prevedendo che il Tavolo di verifica degli adempimenti proceda alla valutazione, sentita la Consip.

Gli effetti complessivi dell'articolo sui saldi di finanza pubblica sono sintetizzati nella seguente tabella.

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2009	2010	2011	2012
Comma 2. Fondo per interventi relativi al settore sanitario		-800	-800	-800
Comma 3. Riduzione tetto spesa farmaceutica territoriale		800	800	800
ONERE RESIDUALE		0	0	0



ART 23

Proroghe di termini

comma 1 -La norma in esame prevede, al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9, un ulteriore differimento al 31 dicembre 2009 dei termini di sospensione per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissati al 30 giugno 2009. La sospensione ha efficacia limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9. Fino alla prevista scadenza del 31 dicembre 2009 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 nonché i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge.

A legislazione vigente, l'articolo 1 comma 1 della Legge 8 febbraio 2007 n. 9, prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2009, dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione, nei confronti di conduttori residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87 che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

All'articolo 2, comma 1 si prevede che per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge 1 febbraio 2006 n. 23 convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 marzo 2006 n. 86, quindi il relativo reddito da fabbricati di cui all'art. 37 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

Effetti di gettito

La proroga prevista dalla norma in esame è valida per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009. La sospensione in oggetto è ammessa nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 86, quindi nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

In base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della precedente proroga circa 1.3002 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell'anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti.

In base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL ("Vivere in affitto", 2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro mensili (5.280 euro annui) che deflazionato al 2009 risulta pari a circa 6.000 euro annui. Si può quindi stimare un reddito medio di locazione annuo percepito dai locatori, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, pari a circa 5.000 euro.

¹ Le RT relative alle precedenti proroghe stimavano diversamente tale numero poiché venivano utilizzati dati e fonti diversi.



Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 31% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, redditi estrapolati al 2009), si stimano i seguenti effetti di competenza per l'intero anno 2009 (in milioni di euro):

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2010	2011
IRPEF	-5,29	+2,30
Addizionale regionale	-0,12	0
Addizionale comunale	-0,04	0
Totale	-5,45	+2,30

Tale onere di cassa trova capienza in quanto stanziato nel Bilancio dello Stato relativamente alla precedente proroga per i primi sei mesi del 2009, prevista dal D.L. n.158 del 20/10/2008, art. 1, comma 1; a tale riguardo si precisa che la minore entrata netta pari a -4,54 milioni di euro nel 2010 tiene conto dell'effetto relativo al saldo Irpef 2009 e acconto 2010 pari complessivamente a -5,34 milioni di euro e del recupero dell'acconto Irpef 2009, pari a 0,96 milioni non versato nel 2008 a seguito dell'agevolazione prevista per gli ultimi due mesi dell'anno 2008.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla RT del D.L. 158/08 con gli effetti sovraesposti:

	2010	2011
IRPEF (saldo 2009 + acconto 2010)	-5,34	+2,30
Addizionale regionale	-0,12	0
Addizionale comunale	-0,04	0
IRPEF (Acconto 2009)	+0,96	
Totale	-4,54	+2,30

Pertanto, la disposizione in esame non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato rispetto a quelli già iscritti in Bilancio a seguito della precedente proroga (1 gennaio - 30 giugno 2009).

comma 2 : la disposizione è volta a prorogare al 31 dicembre 2009 l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del d.l. 30 n. 207 del 2008, già prorogata al 30 giugno 2009 dall'art 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009, concernente modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali. La disposizione non comporta oneri.

comma 3

Viene differito il termine entro cui completare le procedure di assunzioni previste per i corpi di polizia fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, e, quindi senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



comma 4 Viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2009 di alcune graduatorie riguardanti l'assunzione di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La norma non comporta oneri finanziari, in quanto le assunzioni verranno effettuate nell'ambito del contingente consentito dalla normativa vigente.

comma 5 proroga fino al 30 giugno 2010 il termine per completare le procedure di riordino e di dismissione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. La disposizione non comporta oneri.

comma 6: la disciplina dettata dal Capo IV del Codice dei beni culturali viene prorogata per i procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica che al 31 dicembre 2009 non siano ancora conclusi; inoltre, viene prorogata la decadenza delle deleghe in capo alle Regioni inadempienti di cui all'art.159 del predetto Codice dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009. La disposizione non comporta oneri.

comma 7: il comma proposto proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che alla data del 31 ottobre 2009 prestavano attività di consulenza in materia di investimenti di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera f) dell'art.1, comma 5, del Testo Unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione non comporta oneri.

comma 8: la proroga che si propone è riferita alla gestione commissariale dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I° e riguarda il termine fissato al 30 giugno 2009 dal decreto legge 248 del 2007 e successive modificazioni per effettuare le transazioni da parte del Commissario liquidatore che, nel fornire i dati relativi alle transazioni effettuate, ha evidenziato l'impossibilità di concludere tutte le operazioni. La normativa che si intende prorogare al 31 dicembre 2009 è finalizzata alla definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti del Policlinico e comporta la necessità di definire tutte le posizioni per evitare aggravii di spesa per possibili maggiori pretese da parte dei creditori non soddisfatti per la mancata conclusione delle procedure transattive. Per quanto esposto la norma non comporta maggiori oneri anzi è volta ad evitare ulteriori futuri oneri.

comma 9: posticipa al dicembre 2010 il termine di cui all'art.3, comma 4 del decreto legge n. 300/2006, e successive modificazioni e integrazioni, per completare l'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi delle strutture turistico alberghiere e attribuisce a tutti gli operatori non a norma un termine di 60 giorni per presentare il progetto di adeguamento. La disposizione non comporta oneri.

comma 10: proroga al 30 settembre 2009 il potere del Commissario straordinario dell'EIPLI di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti in scadenza al 30 giugno 2009. La disposizione non comporta oneri.



comma 11: l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva comunitaria concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti, prevede che i produttori di tali prodotti possano immetterli sul mercato solo a seguito di iscrizione telematica al Registro dei produttori, da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè il 18 giugno 2009.

Il ritardato avvio del sistema di registrazione dei prodotti, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi, rendendo opportuna e congrua una breve proroga del termine utile.

Dal punto di vista finanziario, la norma è neutrale per la finanza pubblica.

comma 12: Differisce di 6 mesi l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa in attesa dell'attuazione completa delle nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private. La disposizione non comporta oneri.

comma 13: proroga l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di Comunicazione unica all'Ufficio del Registro delle imprese. La disposizione non comporta oneri.

comma 14: La disposizione prevede, per le popolazioni interessate dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, una proroga dei termini previsti dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 ed introduce semplificazioni procedurali.

In particolare, tenendo conto del contesto emergenziale, la norma proroga di ulteriori 6 mesi i termini già previsti a legislazione vigente in caso di motivata richiesta di proroga (art. 191, co. 2) o non osservanza del termine scaduto (art. 192, co. 2) o impedimento (art. 193, co. 2). Inoltre, prevede che, ai fini dell'istanza per ottenere la proroga di cui alle citate disposizioni, l'interessato possa limitarsi ad allegare una autocertificazione. La norma non comporta effetti finanziari negativi.

comma 15: La norma è volta a garantire a tutte le imprese con sede nel territorio abruzzese di poter continuare a fare riferimento alla Camera di commercio della propria provincia. In questa fase, infatti, il tessuto imprenditoriale rischia di dover far fronte a grandi difficoltà, non solo in provincia di L'Aquila ma su tutto il territorio regionale, ed è, dunque, necessario dare continuità alle attività camerali nei prossimi mesi, che saranno cruciali per l'economia di tutta la regione. Per questo, si estende a tutte le Camere di commercio dell'Abruzzo la possibilità di prorogare di oltre un anno dal verificarsi del sisma la data di avvio delle procedure per il rinnovo dei propri organi, che, ai sensi del DM 501 del 1996, devono essere avviate 210 giorni prima della scadenza degli organi stessi. Conseguentemente, viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle stesse Camere di commercio.

Il differimento dei predetti termini non implica conseguenze di natura finanziaria sui bilanci degli enti parola.

comma 16: proroga di ulteriori 6 mesi l'entrata in vigore delle norme relative all'avvio della Class Action. La disposizione non comporta oneri.

Commi 17, 18 e 19 – Le disposizioni prevedono norme di riordino del Consiglio della magistratura militare, in linea con la riforma dell'ordinamento giudiziario militare varata dall'articolo 2, commi 603 – 611, della legge 244/2007, che ha determinato, tra l'altro, la riduzione dell'organico dei magistrati militari a 58 unità.

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni intese a razionalizzare la composizione ed il funzionamento dell'organo di autogoverno.



Comma 20. Proroga il termine per il completamento delle procedure occorrenti a rendere operativa l'ANVUR. La disposizione non comporta oneri.

Comma 21: La norma reca la proroga, dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009, del termine oltre il quale i comuni, in mancanza di adozione dell'apposito regolamento del Ministero dell'ambiente relativo alla tariffa integrata ambientale (TIA), possono autonomamente adottare la predetta tariffa sulla base delle norme vigenti.

Poiché il decreto-legge n. 208 del 2008 ha concesso ai comuni tale facoltà, prevedendo in via generale la proroga dell'applicazione della TARSU per l'anno 2009, la proroga non determina effetti negativi per la finanza pubblica, essendo comunque limitata all'anno 2009 e nel presupposto che i comuni, per l'anno 2009, non hanno previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario.

Art. 24

Proroga missioni di pace

L'articolo 24, commi da 1 a 73 e comma 76 è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali fino al 31 ottobre 2009, prevedendo una spesa complessiva di 610 milioni di euro.

Alla ripartizione della predetta spesa si provvederà con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 76 del citato articolo sulla base delle esigenze connesse all'intervento italiano nel processo di pace.

Il comma 74 autorizza la proroga, dal 4 agosto, per due ulteriori semestri, del piano di impiego delle Forze armate per attività di concorso nel controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008, per un contingente fino a 4.250 militari. La norma prevede altresì che il personale sia posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario, consentendo l'impiego del contingente con criteri di maggiore flessibilità rispetto a quelli previsti dal comma 1 del richiamato articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008.

A tal fine è autorizzata una spesa valutata in complessivi 27,7 milioni di euro per il 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. La spesa è stata quantificata sulla base degli elementi utilizzati per l'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008.

Il comma 75 prevede che al personale delle Forze di polizia, escluso quello dell'Arma dei carabinieri ricompreso nel contingente del comma 74, impegnato per il periodo dal 4 agosto 2009, per due ulteriori semestri nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008 venga corrisposta un'indennità analoga all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 75, valutati in complessivi 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e in 3,3 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



Spese indifferibili

Banche e fondi

Per il primo semestre dell'anno 2009, è emersa la problematica relativa ai ritardi nell'attivazione delle iniziative legislative di rifinanziamento della partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale di banche e fondi internazionali, a fronte di procedure negoziali già concluse con le medesime Istituzioni, tenuto conto che sul fondo speciale di conto capitale non sussistono sufficienti disponibilità da destinare a tali iniziative.

Ciò premesso, si determina un'occorrenza immediata, valutabile al momento in 284 milioni di euro, con riferimento alla partecipazione italiana alla ricostituzione del capitale del Fondo I.D.A. (International Development Association), sportello concessionale della Banca Mondiale, quale quota parte del contributo dovuto dall'Italia alla XV ricostituzione delle risorse di detto organismo, da impegnare nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda la valutazione dell'effetto di tale iniziativa in termini di fabbisogno e indebitamento, a prescindere dal momento della ratifica degli accordi internazionali, si ritiene che le suddette quote di partecipazione, in relazione al richiamato profilo di cassa, possano essere materialmente sottoscritte ed erogate nel prossimo esercizio.

I negoziati per la XV ricostituzione delle risorse dell'IDA, che copre il periodo 2009-2011, si sono conclusi nel dicembre del 2007. L'Italia, che ha confermato la quota di partecipazione del 3,80%, si è impegnata a contribuire a detta ricostituzione con un contributo di 850 milioni di euro da erogare in tre tranche annuali nel periodo 2009-2011.

L'impegno assunto nel negoziato doveva essere formalizzato entro il 15 dicembre 2008 attraverso il deposito del cosiddetto Strumento di Contribuzione. E' sulla base degli Strumenti di Contribuzione che l'IDA può pianificare la sua attività di assistenza finanziaria e impegnare le risorse a favore dei PVS beneficiari, che sono i paesi più poveri del mondo.

L'Italia è l'unico dei paesi donatori che ad oggi non ha depositato tale strumento, perché, non essendo state stanziare nelle due ultime leggi finanziarie le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'impegno assunto, non è stato possibile presentare il relativo ddl. Se entro il 30 giugno detto strumento non sarà depositato, l'IDA sarà costretta a ridurre il volume dei prestiti e ciò sarà imputato al nostro Paese.

La somma di 284 milioni in oggetto rappresenta la terza parte del contributo complessivo dovuto (850 milioni di euro) e quanto necessario – secondo le regole dell'IDA – per non interrompere l'attività di prestiti.

La disponibilità di questo ammontare permetterà quindi all'Italia di depositare finalmente uno strumento di contribuzione che sarà in parte non qualificato (in quanto la cifra suddetta si basa su un provvedimento legislativo perfezionato) e in parte qualificato, poiché per la parte restante (circa 557 milioni di euro) ci si impegna a completare il processo legislativo necessario per poter effettuare i pagamenti secondo la tempistica prevista.



Ripresa versamenti Abruzzo

La disposizione prevede la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi con l'OPCM n.3780 del 6 giugno 2009 a seguito del sisma che ha colpito una parte del territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009.

In particolare, si prevede che la ripresa dei versamenti sospesi (6 aprile-30 novembre 2009) avvenga in 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria si stima che, relativamente ai Comuni interessati, l'ammontare dei versamenti tributari sospesi sia pari a **273 milioni di euro**; l'importo complessivo dei versamenti contributivi sospesi ammonta a circa **240 milioni di euro**.

In particolare la disposizione prevede che il recupero dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi sospesi per il periodo 6 aprile 2009 – 30 novembre 2009 a seguito del sisma che ha colpito i territori della regione Abruzzo, avviene in 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal gennaio 2010, anziché in unica soluzione a dicembre 2009 come implicitamente previsto dall'art. 2, comma 1, dell'OPCM 3754/2009.

Sulla base dei dati amministrativi sul sospeso contributivo forniti dagli Istituti previdenziali, alla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari

(importi in mln di euro, segno meno minori entrate)

2009	2010	2011
-240	120	120

Pertanto la disposizione comporta i seguenti effetti in termini di cassa (milioni di euro):

Anno	2009	2010	2011
Entrate erariali	-203	+101,5	+101,5
Irap e addizionali	-60,3	+30,15	+30,15
Tributi locali	-9,7	+4,85	+4,85
Contributi	-240	+120	+120
Totale	-513	+256,5	+256,5

(Utilizzo delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari)

Una quota del miglioramento dei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivante dalle norme che comportano complessivamente minori oneri per il



bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate e di minori spese, vengono utilizzate, in parte, dal comma 5, ad incremento delle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, per gli importi di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

Tali disponibilità sono contestualmente utilizzate ai sensi del successivo comma 6 della norma in esame, ai fini dell'incremento delle risorse già destinate dal comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 39 al conseguimento di maggiori margini di spendibilità nell'adozione delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse FAS, comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

107

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carli

26 GIU. 2009



MANOVRA GIUGNO 2009 al 26/6/2008 delle ore 11,41				SNF				FABBISOGNO				IND. NETTO				
Art.	comma	DESCRIZIONE	E/S	C/K	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1)INTERVENTI ANTICRISI																
1	2	Flessibilità utilizzo ammortizzatori con formazione e lavoro	s	k	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-
1	2	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s	k	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-
1	5	Implementazione risorse destinate alle cessazioni di attività biennali	s	k	25,0	-	-	-	25,0	-	-	-	25,0	-	-	-
1	5	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s	k	25,0	-	-	-	25,0	-	-	-	25,0	-	-	-
1	6	Implementazione risorse destinate ai contratti di solidarietà	s	k	40,0	80,0	-	-	40,0	80,0	-	-	40,0	80,0	-	-
1	6	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s	k	40,0	80,0	-	-	40,0	80,0	-	-	40,0	80,0	-	-
5		Destassazione degli investimenti in macchinari	e	trib	160,0	-1.833,0	-2.390,0	-224,0	160,0	-1.833,0	-2.390,0	-224,0	160,0	-1.833,0	-2.390,0	-224,0
7		Svalutazioni dei crediti in sofferenza	e	trib	-	-39,0	-79,0	-112,0	-	-39,0	-79,0	-112,0	-	-39,0	-79,0	-112,0
10		Incremento compensaz. crediti fiscali	s	c	200,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	200,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-	-	-	-
20		Incremento compensaz. crediti fiscali	e	trib	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2)INTERVENTI ANTI-EVASIONE E ANTI-ELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE																
12		Paradisi fiscali	e	trib	-	415,0	650,0	473,0	-	415,0	650,0	473,0	-	415,0	650,0	473,0
13		Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali	e	trib	-	606,0	346,0	346,0	-	606,0	346,0	346,0	-	606,0	346,0	346,0
14		Tassazione delle plusvalenze di disponibilità aeree	e	trib	500,0	500,0	-	-	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
15	2	Pignoramento presso terzi - Obbligo ritenuta sulle somme liquidate dal terzo	e	trib	174,0	261,5	224,0	224,0	174,0	261,5	224,0	224,0	174,0	261,5	224,0	224,0
15	7	Sostituzione della firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione prodotti da sistemi informativi automatizzati con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adempimento dell'atto	e	trib	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
3)BILANCIO PUBBLICO																
16	1	Riduzione autorizzazione di spesa art.1, c.1240 L.296/2006	s	c	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-



MANOVRA GIUGNO 2009 al 26/6/2008 delle ore 11,41				SNF				FABBISOGNO				IND. NETTO				
Art.	comma	DESCRIZIONE	E/S	C/K	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
17	23-24	Oneri visite fiscali a carico ASL - comparto sicurezza e corpo nazionale vigili del fuoco	s	c	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
17	23-24	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica	s	c	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1	- 9,1
19	3-4	Operazioni su titoli Alitalia	s	k	-	230,0	-	100,0	-	230,0	-	100,0	-	230,0	-	100,0
20		Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile	s	c	-	10,0	30,0	50,0	-	10,0	30,0	50,0	-	10,0	30,0	50,0
21		Giochi	e	ext	500,0	100,0			500,0	100,0			500,0	100,0		
22	2	Fondo per interventi relativi al settore sanitario	s	c	-	800,0	800,0	800,0	-	800,0	800,0	800,0	-	800,0	800,0	800,0
22	3	riduz. Tutto spesa farmaceutica territoriale	s	c	-	800,0	800,0	800,0	-	800,0	800,0	800,0	-	800,0	800,0	800,0
22	6-7	Ospedale pediatrico Bambino Gesù	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
22	6-7	FSN	s	c	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0	- 50,0
24		Proroga missioni di pace	s	c	510,0	-	-	-	510,0	-	-	-	510,0	-	-	-
24		Strade sicure	s	c	27,7	39,5	-	-	14,0	21,0	-	-	14,0	21,0	-	-
25	1	Partecipazione a banche e fondi internazionali	s	k	284,0	-	-	-	-	284,0	-	-	-	284,0	-	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO	e	trib	- 203,0	101,5	101,5	-	- 203,0	101,5	101,5	-	- 203,0	101,5	101,5	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO IRAP e addizionali	e	trib	-	-	-	-	60,3	30,2	30,2	-	60,3	30,2	30,2	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO IRAP e addizionali	s	c	60,3	30,2	30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO -tributi locali	e	trib	-	-	-	-	9,7	4,9	4,9	-	9,7	4,9	4,9	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO -tributi locali	s	c	9,7	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO	e	conf	-	-	-	-	240,0	120,0	120,0	-	240,0	120,0	120,0	-
25	2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma ABRUZZO	s	c	240,0	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4	Fondo compensazione effetti finanziari	s	k	-	-	-	-	55,0	289,0	84,0	-	55,0	289,0	84,0	-
16	2	Integrazioni Fondo interventi strutturali politica economica	s	c	2,4	3,4	3,9	1.907,4	2,4	3,4	3,9	1.907,4	2,4	3,4	3,9	1.907,4

244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

(omissis)

Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di

conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 106.

(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).

(omissis)

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

(omissis)

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Art. 17.
(Oggetto).

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.
(Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni).

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta

sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(omissis)

Art. 8.
(Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti).

(omissis)

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

(omissis)
Art. 8-bis.
(Comunicazione dati IVA).
(omissis)

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui

all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 38-bis.
(Esecuzione dei rimborsi).

I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della

garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo

intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

(omissis)

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

Art. 8.

(Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA).

(omissis)

3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi

a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Art. 37.

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).

(omissis)

49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

(omissis)

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.

Art. 27.

(Accertamenti).

(omissis)

18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al

duecento per cento della misura dei crediti stessi. È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

(omissis)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 34.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 167.

(Disposizioni in materia di imprese estere controllate).

(omissis)

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve

interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

(omissis)

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

(omissis)

Art. 168.

(Disposizioni in materia di imprese estere collegate).

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

(omissis)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Art. 21.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile).

(omissis)

15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

(omissis)

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Riordino del servizio nazionale della riscossione.

Art. 19.

(Discarico per inesigibilità).
(omissis)

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonché, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 1.
(omissis)

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

Art. 2.
(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore).
(omissis)

2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 26-bis.
(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle

Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.

(omissis)

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli

stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri due membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei due membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo *curriculum* di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

3. Il presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle

disposizioni di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai due membri ed al direttore generale.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.
(*omissis*)

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(*omissis*)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 71.
(*Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*).
(*omissis*)

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

(*omissis*)

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di *handicap* grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(*omissis*)

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7.

(Gestione delle risorse umane).

(omissis)

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

(omissis)

Art. 36.

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile).

(omissis)

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro,

nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi

dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

*Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Codice dell'amministrazione digitale.*

Art. 57.
(Moduli e formulari).

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

(omissis)
Art. 65.

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

(omissis)

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.
(omissis)

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 18.
(Reclutamento del personale delle società pubbliche).
(omissis)

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 3.
(omissis)

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

(omissis)

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Art. 7-octies.

(Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane Spa).

1. Al fine di assicurarle il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in

particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera *b)*, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera *a)* non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 3.
(omissis)

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate,

direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

(omissis)

459. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al

decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i nuovi

componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 461.

(omissis)

Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Art. 10.

(Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari).

(omissis)

6. A decorrere dalla data di effetto esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

(omissis)

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 79.

(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria).

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio

2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-*bis*. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello *standard* dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo *standard* di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori *standard* necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.

(omissis)

Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa

fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

(omissis)

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario.

Art. 7-bis.

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea).

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 41.

(Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013).

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui

all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

(omissis)

4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale già autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 giugno 2009.

(omissis)

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. 28.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2009 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione

dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

(omissis)

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 159.

(Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica).

1. Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009.

(omissis)

Decreto legislativo 17 settembre 2004, n. 164.

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Art. 19.

(Disposizioni finali e transitorie).

(omissis)

14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

comunque non oltre il 30 giugno 2009, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. 8.

(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici).

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

(omissis)

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 30 giugno 2009. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

(omissis)

Art. 26.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

(omissis)

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

(omissis)

Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Art. 14.

(Registro nazionale).

(omissis)

2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata,

conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

(omissis)

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Codice delle assicurazioni private.

Art. 354.

(Norme espressamente abrogate).

(omissis)

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei

provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

(omissis)

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

Art. 9.

(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

(omissis)

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.

(omissis)

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

Legge 30 dicembre 1988, n. 561

Istituzione del Consiglio della magistratura militare.

Art. 1.

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono

esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera *d*) del

comma 1 vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2.
(*omissis*)

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare

che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della

Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

(omissis)

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Art. 5.

(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale).

(omissis)

2-quater. Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(omissis)

Legge 3 agosto 2007, n. 124.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Art. 4.

(Dipartimento delle informazioni per la sicurezza).

(omissis)

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

(omissis)

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

(omissis)

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza).

(omissis)

2. Competono all'UCSe:

(omissis)

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

(omissis)

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati

internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

(omissis)

Art. 42.

(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

(omissis)

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Art. 14.

(Ulteriori disposizioni finanziarie).

(omissis)

1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

(omissis)

Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Art. 1.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera *h*), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le

risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Parte I

ECONOMIA REALE

Titolo I

INTERVENTI ANTICRISI

Articolo 1.

(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali).

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in

costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge.

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del

Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Articolo 2.

(Contenimento del costo delle commissioni bancarie).

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari

non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo».

3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 3.

(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente

destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4.

(Interventi urgenti per le reti dell'energia).

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

Articolo 5.

(Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Articolo 6.

(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa).

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

Articolo 7.

(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi»;

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

Articolo 8.

(Sistema «export banca»).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un

sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

Articolo 9.

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:

a) per il futuro:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di

spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento

della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato articolo 9;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per il passato:

1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziare con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Articolo 10.

(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali).

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue:

a) contrasto agli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge»;

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il

credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata»;

b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

c) all'articolo 8-*bis*, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

d) all'articolo 8-*bis*, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio»;

3. all'articolo 38-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo»;

b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n. 3, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2»;

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «49-*bis*. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del

medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;

b) incremento delle compensazioni fiscali:

1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro».

Articolo 11.

(Analisi e studi economico-sociali).

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Titolo II

INTERVENTI ANTIEVASIONE E ANTIELUSIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Articolo 12.

(Contrasto ai paradisi fiscali).

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Articolo 13.

(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali).

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente «*a)* la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;

b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «*5-bis.* La previsione di cui alla lettera *a)* del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«*8-bis.* La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

Articolo 14.

(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti).

1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti. Per il predetto periodo di imposta, l'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.

(Potenziamento della riscossione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione,

relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 è abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrare dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

Parte II

BILANCIO PUBBLICO

Articolo 16.

(Flussi finanziari).

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per

l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 10, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;

b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22 e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti).

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni

e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. Le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni del Collegio del CNIPA, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è così sostituito: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «6. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (*Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni*). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Articolo 18. (*Tesoreria statale*).

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalità e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare può essere stabilito che i soggetti indicati

al comma 1 devono detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da

riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non può superare quello riconosciuto sul conto di disponibilità del Tesoro.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.

4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorità indipendenti nonché degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.

Articolo 19.

(Società pubbliche).

1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».

2. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate»;

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-*octies*, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;».

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti

compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera *b*);».

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della Società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116.

12. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,

comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Articolo 20.

(Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

d) è aggiunto, infine il seguente comma:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito:

a) al rialzo delle offerte economiche rispetto alla base predefinita, comunque in grado di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010;

b) al ribasso dell'aggio per il concessionario, alla misura del 12 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita;

c) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 15.000 punti vendita;

d) all'offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;

e) previsione, per ciascun concessionario, di un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento.

2. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinato alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.

Articolo 22. (Settore sanitario).

1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009»;

b) al comma 1-*ter* le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2009».

2. È istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

3. Il fondo di cui al comma 2 è alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attività amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 800 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2010. In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano in entrata al bilancio dello Stato.

4. Attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;

b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministero per i rapporti con le regioni, sulle cui conclusioni è sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del

riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilità degli stessi conti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) l'anzidetto Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della precedente lettera *b)*. Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;

d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma.

5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialità di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta

Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticità in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attività già espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per la specificità che assume la struttura indicata dall'articolo articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro;

b) le parole da: «comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.

7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalità di cui al comma 6.

8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera *b)* dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.

Articolo 23.

(Proroga di termini).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».

2. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».

3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2009.».

4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. È altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».

6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno

2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».

8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-*bis*, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994.

10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009».

11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».

13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° ottobre 2009».

14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma.

15. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Abruzzo, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, è prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle

Camere di commercio stesse.

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari.»;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

20. Il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

21. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Articolo 24.

(Proroga missioni di pace).

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può

destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni,

della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.

7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.

8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina

13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi

dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.

20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afgano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono

finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno al settore sanitario;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.

27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;

c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:

a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;

b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;

c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini

umanitari.

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

34. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

35. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

36. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

37. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

38. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

39. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

40. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 12 del 2009.

41. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

42. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

43. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

44. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

45. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.

47. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

48. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

49. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

50. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

51. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con

il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

54. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

57. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

58. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio

decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale

impiegato presso il Military Liaison Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,

biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» è sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;

2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;

c) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole «e siano a ciò abilitati» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«l-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al comma 74 del presente articolo, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.

Articolo 25. (Spese indifferibili).

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

5. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

Articolo 26.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*.

Tremonti, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

La Russa, *Ministro della difesa*.

Maroni, *Ministro dell'interno*.

Alfano, *Ministro della giustizia*.

Visto, *il Guardasigilli*: Alfano.